550

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (I e XIV Camera e 1ª e 14ª Senato) .	Pag.	3
Commissioni riunite (I e VII)	»	5
Commissioni riunite (II e IX)	»	9
Commissioni riunite (VI e XII)	»	15
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	16
Giustizia (II)	»	24
Affari esteri e comunitari (III)	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
Finanze (VI)	»	44
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	52
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	53
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	60
Affari sociali (XII)	»	61
Agricoltura (XIII)	»	71

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto: Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-		
BLICA	Pag.	72
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il-		
LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	73
INDICE GENERALE	»	77

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

AUDIZIONI

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del Presidente e di altri componenti della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, in merito all'attuazione del Trattato di Lisbona, con particolare riguardo agli aspetti istituzionali e di partecipazione democratica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione).

Rossana BOLDI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmis-

sione attraverso il canale satellitare del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Interviene per rivolgere un cenno di saluto e svolgere alcune osservazioni Mario PESCANTE, presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati.

Carlo CASINI, Presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Roberto DI GIO-VAN PAOLO (PD), il deputato europeo En-

3

rique GUERRERO SALOM (S & D), il deputato Sandro GOZI (PD) e i deputati europei David MARTIN (S & D), Roberto GUALTIERI (S & D), Rafal TRZASKOWSKI (PPE) e Iñigo MÉNDEZ DE VIGO (PPE).

Carlo CASINI, Presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, fornisce ulteriori precisazioni.

Rossana BOLDI, *presidente*, ringrazia gli eurodeputati per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

5 7

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del	
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. Atto n. 402 (Seguito	
dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere	
favorevole con condizioni e osservazioni)	
ALLEGATO (Parere approvato)	

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.

Atto n. 402.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2011.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva come non sia emerso un elemento molto preoccupante, in quanto nel provvedimento in esame non trova conferma l'aggancio della retribuzione dei professori universitari a quella del dirigente generale di livello A dello Stato, così come previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che assunse il contenuto della sentenza n. 219 del 1975 della Corte Costituzionale.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore per la VII Commissione, rispondendo all'onorevole Ghizzoni, osserva come simili considerazioni siano state avanzate anche da parte di colleghi della maggioranza. Al riguardo, precisa tuttavia come, anche dopo un opportuno confronto svolto in via informale con il Governo, si è deciso di non modificare il testo del provvedimento, in quanto anche minime modifiche sarebbero suscettibili di alterarne l'impianto complessivo. Illustra quindi, anche a nome del relatore sul provvedimento per la I Commissione, una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sul provvedimento in esame (vedi allegato), di cui raccomanda l'approvazione.

Manuela GHIZZONI (PD) si rammarica per la risposta negativa del relatore alla richiesta di inserire nel parere la conferma dell'aggancio della retribuzione dei professori universitari a quella del dirigente generale di livello A dello Stato, così come previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che assunse il contenuto della sentenza n. 219 del 1975 della Corte Costituzionale. Si tratta di una decisione grave che dimostra l'ennesima volontà di denigrazione dei docenti e dei ricercatori universitari, di cui si assumono la piena responsabilità la maggioranza e il Governo. Peraltro, in considerazione del fatto che oggetto del provvedimento non è il trattamento aggiuntivo bensì quello stipendiale di base, il passaggio dalla tutela della legge ad un meccanismo unilaterale - sarà infatti l'Ateneo ad attribuire o negare lo scatto stipendiale - fa sorgere una domanda di autotutela dei docenti e dei ricercatori che purtroppo resta inevasa nel dettato del decreto del Presidente della Repubblica in esame. Aggiunge che quelle esposte sono ulteriori motivazioni a supporto del voto contrario del suo gruppo al provvedimento, che attua l'articolo 8 della legge n. 240 del 2010, sul quale furono espressi rilievi e criticità in occasione della discussione della legge. Si tratta, ad esempio, della trasformazione dello scatto da biennale a triennale e della mancata ricostruzione della carriera - il cui valore non può essere paragonato a quello di un assegno ad personam -, ai quali rinvia. Precisa quindi che se si associano gli effetti di questi provvedimenti con quello del blocco degli scatti ne esce - in generale - uno scenario di depauperamento delle retribuzioni, segnatamente per i ricercatori, per i quali, nei fatti, si disincentiva la progressione carriera.

Si rammarica poi che il relatore non abbia ritenuto di includere nelle condizioni della proposta di parere un riferimento a quanto sottolineato dai soggetti auditi, in particolare dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dalle organizzazioni sindacali, in merito ai criteri e parametri in base ai quali sarà effettuata la valutazione per la progressione economica: il provvedimento in oggetto non assicura che tali criteri e parametri siano estranei ad eccessive e significative differenziazioni, che potrebbero sconfinare nel localismo quando non nell'arbitrarietà. Stigmatizza quindi, anche a nome del suo gruppo, il fatto che la retribuzione della nuova figura dei ricercatori a tempo determinato, prevista in apposita tabella, non tenga conto della crescita professionale del ricercatore medesimo, neppure nel possibile passaggio dal contratto di tipo A, a quello di tipo B. In tal senso infatti dispone proprio l'articolo 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010, prevedendo la possibilità di incrementare la retribuzione per i contratti di tipo B fino al 30 per cento rispetto a quella di un ricercatore a tempo indeterminato. Si valuta questa misura come necessaria per compensare la « precarietà » dell'incarico a ricercatore a tempo determinato, il quale – per legge – è tenuto a svolgere anche attività didattica.

Considera, infine, errata la cancellazione dell'anticipazione dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio, così come sostenuto anche dal Consiglio di Stato: si tratta dell'ennesimo intervento *a gamba tesa* sulle retribuzioni del personale docente e ricercatore, svolto da un Governo che si propone a parole a favore della famiglia e poi nei fatti non fa altro che penalizzarla. Per le ragioni esposte, preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Le Commissioni approvano quindi la proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. (Atto n. 402).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni I e VII,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (atto n. 402);

preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi;

considerato che l'articolo 5 dispone che le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, ma non quella di cui all'allegato 4, sono aggiornate ogni anno in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

considerato che l'articolo 5 dispone la disapplicazione di alcune disposizioni ai professori e ai ricercatori a partire dall'entrata in vigore del regolamento e la disapplicazione dell'articolo 81, comma 5, della legge n. 312 del 1980;

considerato che, in relazione all'articolo 5 ove si dispone che sono da ritenersi
abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con il nuovo regolamento, ai sensi del
paragrafo 3, lettera g), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato
e del Presidente del Consiglio del 20 aprile
2001, la cosiddetta formula abrogativa
esplicita innominata è superflua, essendo
una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via gene-

rale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Nel caso specifico, inoltre, ci si discosta da alcune previsioni della legge 400 del 1988, quale quella recata dall'articolo 17, comma 2, che affida già alla legge che dispone l'intervento di un regolamento di delegificazione la determinazione delle norme abrogate, e quella recata dall'articolo 13-bis, che stabilisce che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti, ovvero a stabilire deroghe, indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate, stabilendo anche lo stesso articolo che le disposizioni della medesima legge 400 in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 2, si sostituisca il comma 3 con il seguente: « 3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. »;

- 2. nella rubrica dell'articolo 3, si aggiunga, in fine, « assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni »; al comma 3, si richiami direttamente l'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, in simmetria con l'articolo 2, comma 3, del regolamento; al comma 5, si faccia corretto riferimento al passaggio da professore di seconda fascia a professore di prima fascia e non viceversa;
- 3. all'articolo 5, si espliciti che anche per l'allegato 4 è previsto l'aggiornamento annuale;
- 4. all'articolo 5, si chiarisca, poiché la norma citata risulta inserita nel Capo II del Titolo III, che riguarda il personale non docente dell'università, se tale norma non debba riferirsi correttamente, in particolare, al quarto comma dell'articolo 81 della legge n. 312 del 1980 che dispone che, ai fini dell'applicazione delle leggi che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno

- dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime – la cui applicabilità al personale docente è disposta dall'articolo 72, settimo comma, della medesima legge;
- 5. all'articolo 5, comma 2, si indichi il riferimento corretto alla legge di conversione 3 gennaio 1939, n. 1;
- 6. si corregga l'Allegato 4, b), Professori Associati (II fascia) a Tempo Pieno, in quanto a partire dalla nona classe della Progressione economica per classi triennali rimodulate non vi è più corrispondenza di importi con la Progressione economica per classi triennali del nuovo regime;

e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, lettera d), si valuti l'opportunità di uniformare la parola « nominati » con la rubrica dell'articolo 2, ove si utilizza la parola « assunti »;
- *b)* all'articolo 5, si valuti l'opportunità di prevedere l'abrogazione espressa.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle	
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei	
passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo	
143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e	
osservazione)	9
ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori)	11
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)	13

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 settembre 2011.

Mario VALDUCCI, presidente della IX Commissione, avverte che, in merito allo

schema di decreto legislativo in oggetto, in data 4 ottobre 2011, è pervenuto il parere negativo della Conferenza Stato-regioni. Avverte altresì che la Commissione Bilancio, in sede di deliberazione di rilievi, ha espresso una valutazione favorevole e che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso invece un parere favorevole con una osservazione, con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 3, al fine di individuare un organismo di controllo maggiormente idoneo a soddisfare i requisiti di indipendenza richiesti dal regolamento (CE) n. 1371/2007.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore per la IX Commissione, nel sottolineare che il parere della XIV Commissione reca un'osservazione assai stringente relativa all'individuazione di un organismo di controllo realmente indipendente, fa presente di aver predisposto, anche a nome del deputato Follegot, vicepresidente della II Commissione, in sostituzione del relatore per la II Commissione, una proposta di parere favorevole con una condizione,

volta ad attribuire la funzione di organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1371/2007 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (vedi allegato 1).

Mario LOVELLI (PD), nel condividere la proposta di parere dei relatori, ritiene tuttavia opportuno integrarla con un'osservazione volta a specificare l'esigenza di introdurre nello schema di decreto legislativo disposizioni che tutelino maggiormente gli utenti sotto il profilo dell'indennizzo economico.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, ritiene tuttavia opportuno integrarla nel senso indicato dal deputato Lovelli. Osserva infatti come tale proposta possa incidere positivamente sul trasporto ferroviario, oggetto di molti atti di sindacato ispettivo in Commissione e in Assemblea. Marco DESIDERATI (LNP), nel condividere la proposta di parere dei relatori, ritiene opportuno che, nel caso si pervenga all'istituzione di un'Autorità dei trasporti, come previsto dalle proposte di legge in discussione in Commissione, le funzioni di organismo di regolazione di cui allo schema di decreto legislativo in oggetto, siano trasferite alla citata Autorità.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore per la IX Commissione, anche a nome del deputato Follegot, vicepresidente della II Commissione, in sostituzione del relatore per la II Commissione, concorda con la proposta del collega Lovelli e riformula la proposta di parere (vedi allegato 2).

Le Commissioni approvano all'unanimità la proposta di parere come riformulata.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (Atto n. 381).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 381);

premesso che:

il regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce i diritti fondamentali degli utenti del servizio ferroviario, imponendo una serie di obblighi a carico delle imprese ferroviarie e dei gestori delle relative infrastrutture:

il predetto regolamento stabilisce, tra l'altro, all'articolo 30, che ogni Stato membro deve designare un organismo responsabile dell'applicazione delle norme, precisando che tale organismo deve essere indipendente dal gestore della infrastruttura, dall'organismo preposto alla imposizione dei diritti, nonché da quello preposto all'assegnazione della capacità di infrastruttura;

il presente schema di decreto legislativo – emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) – introduce sanzioni che innovano l'ordinamento giuridico vigente e trovano applicazione per l'inosservanza delle norme contenute nel citato regolamento comunitario, designando, all'articolo 3, la direzione generale per il

trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione inviata al Parlamento l'11 luglio scorso, ha sottolineato di considerarsi l'organo naturalmente deputato – per struttura e attribuzioni già da tempo possedute, nonché expertise sinora maturata – a garantire l'applicazione del suddetto regolamento;

nella predetta segnalazione si rileva che, ove tale competenza fosse affidata ad altro organo, sarebbe difficile escludere, nell'ambito della tutela del consumatore nel settore del trasporto ferroviario, il rischio di sovrapposizioni con gli interventi e le decisioni riservate alla competenza dell'Autorità;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, nella seduta del 27 settembre scorso, secondo cui:

la scelta del Governo di designare nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e segnatamente nella direzione generale per il trasporto ferroviario, il soggetto cui attribuire la funzione di organismo di controllo è parsa l'unica adottabile in virtù delle competenze istituzionali proprie e della conoscenza più approfondita da parte della medesima direzione delle imprese regolate e dell'attività da esse svolta;

l'attribuzione all'Autorità dei poteri dell'organismo di controllo non consentirebbe un'automatica applicazione dell'impianto procedimentale e sanzionatorio già utilizzato dall'Autorità nel contrasto alle pratiche commerciali scorrette e ciò per le differenze che connotano le due diverse discipline;

ritenuto, tuttavia, che i rilievi formulati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato debbano essere attentamente valutati, anche in considerazione del fatto che la scelta di designare la direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo non appare pienamente coerente con il dettato dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1371/2007 che, come detto, richiede che il citato organismo debba presentare peculiari requisiti di indipendenza;

preso atto del parere negativo espresso, nella seduta del 22 settembre scorso, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

preso atto altresì della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio, nella seduta del 5 ottobre 2011, in merito alle conseguenze finanziarie dello schema di decreto legislativo in oggetto,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia attribuita la funzione di organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1371/2007 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (Atto n. 381).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 381);

premesso che:

il regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce i diritti fondamentali degli utenti del servizio ferroviario, imponendo una serie di obblighi a carico delle imprese ferroviarie e dei gestori delle relative infrastrutture:

il predetto regolamento stabilisce, tra l'altro, all'articolo 30, che ogni Stato membro deve designare un organismo responsabile dell'applicazione delle norme, precisando che tale organismo deve essere indipendente dal gestore della infrastruttura, dall'organismo preposto alla imposizione dei diritti, nonché da quello preposto all'assegnazione della capacità di infrastruttura;

il presente schema di decreto legislativo – emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) – introduce sanzioni che innovano l'ordinamento giuridico vigente e trovano applicazione per l'inosservanza delle norme contenute nel citato regolamento comunitario, designando, all'articolo 3, la direzione generale per il

trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione inviata al Parlamento l'11 luglio scorso, ha sottolineato di considerarsi l'organo naturalmente deputato – per struttura e attribuzioni già da tempo possedute, nonché expertise sinora maturata – a garantire l'applicazione del suddetto regolamento;

nella predetta segnalazione si rileva che, ove tale competenza fosse affidata ad altro organo, sarebbe difficile escludere, nell'ambito della tutela del consumatore nel settore del trasporto ferroviario, il rischio di sovrapposizioni con gli interventi e le decisioni riservate alla competenza dell'Autorità;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, nella seduta del 27 settembre scorso, secondo cui:

la scelta del Governo di designare nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e segnatamente nella direzione generale per il trasporto ferroviario, il soggetto cui attribuire la funzione di organismo di controllo è parsa l'unica adottabile in virtù delle competenze istituzionali proprie e della conoscenza più approfondita da parte della medesima direzione delle imprese regolate e dell'attività da esse svolta;

l'attribuzione all'Autorità dei poteri dell'organismo di controllo non consentirebbe un'automatica applicazione dell'impianto procedimentale e sanzionatorio già utilizzato dall'Autorità nel contrasto alle pratiche commerciali scorrette e ciò per le differenze che connotano le due diverse discipline;

ritenuto, tuttavia, che i rilievi formulati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato debbano essere attentamente valutati, anche in considerazione del fatto che la scelta di designare la direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo non appare pienamente coerente con il dettato dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1371/2007 che, come detto, richiede che il citato organismo debba presentare peculiari requisiti di indipendenza;

preso atto del parere negativo espresso, nella seduta del 22 settembre

scorso, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

preso atto altresì della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio, nella seduta del 5 ottobre 2011, in merito alle conseguenze finanziarie dello schema di decreto legislativo in oggetto,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia attribuita la funzione di organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1371/2007 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

e con la seguente osservazione:

siano introdotte disposizioni volte a tutelare maggiormente gli utenti sotto il profilo dell'indennizzo economico.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Professor Mauro Marè, Presidente del Gruppo di lavoro Sovrapposizione Stato fiscale – Stato sociale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale »

15

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 ottobre 2011.

Audizione del Professor Mauro Marè, Presidente del Gruppo di lavoro Sovrapposizione Stato fiscale – Stato sociale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen (COM(2011)559 def.).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – <i>Governance</i> Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	16
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 (Esame e rinvio)	19
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto	
n. 408 (Esame e rinvio)	22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 20 ottobre 2011. – Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen. (COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali. (COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Governance* Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne. (COM(2011)561 def.).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di un pacchetto assai articolato di documenti elaborati dalla Commissione europea, costituito da una comunicazione dal titolo «Governare Schengen» e da due proposte di regolamento, vertenti, rispettivamente, sull'istituzione di un meccanismo di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e sull'introduzione di norme comuni sul ripristino dei controlli alle frontiere interne.

È bene ricordare che l'acquis Schengen costituisce uno dei punti più avanzati del processo di integrazione dell'Europa. Esso consente ad oltre 400 milioni di cittadini europei di circolare liberamente, senza controlli alle frontiere, tra 25 Stati, di cui 22 membri dell'Unione europea e 3 associati (Norvegia, Islanda e Svizzera). Il consolidamento del regime di Schengen ha assicurato una fortissima semplificazione degli adempimenti per i cittadini che viaggiano per ragioni di turismo e di lavoro, dando concretamente il senso di un'area comune dell'Unione europea.

Nei mesi scorsi alcuni paesi hanno però deciso unilateralmente di disporre la reintroduzione dei controlli alle frontiere. Ciò è accaduto recentemente per una decisione adottata dalla Francia per le frontiere con l'Italia, così come da parte della Norvegia a seguito del grave attentato terroristico che ha tragicamente colpito quel paese. I mesi scorsi hanno infatti registrato un aggravamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina. La situazione è peggiorata a seguito delle vicende

che hanno determinato la caduta di diversi regimi autoritari in alcuni paesi del Nord Africa. Sono conseguentemente aumentati gli afflussi di immigrati, creando notevoli difficoltà ad alcuni paesi, tra cui in primo luogo l'Italia, particolarmente esposti al fenomeno per la loro collocazione geografica. Ne sono scaturite forti tensioni e notevoli difficoltà amministrative per quanto concerne la gestione degli immigrati entrati irregolarmente.

La Commissione europea ha rilevato che dalla data in vigore del Codice frontiere Schengen, i controlli alle frontiere interne sono stati ripristinati da singoli Stati membri ben 26 volte, comunque mai per un periodo superiore ai 30 giorni.

La Commissione europea ha peraltro evidenziato – in tal senso avvalendosi del conforto del Consiglio europeo – che una risposta coordinata a livello di UE in presenza di situazioni critiche, suscettibili di mettere a repentaglio l'ordine pubblico e la sicurezza degli Stati membri, aumenterebbe la fiducia reciproca e ridurrebbe le ragioni per ricorrere a iniziative unilaterali.

A seguito di forti sollecitazioni avanzate da alcuni paesi, tra cui l'Italia, le istituzioni europee hanno quindi avviato un accurato lavoro per verificare l'effettivo stato di attuazione del codice Schengen e valutare la possibilità di apportare alla normativa vigente alcune correzioni in modo da rendere più efficace il monitoraggio sull'applicazione delle regole vigenti e per una gestione più coerente delle eventuali deroghe, quali il ripristino dei controlli alle frontiere interne.

L'obiettivo che ha orientato il lavoro delle istituzioni europee è quello di potenziare gli strumenti a disposizione per far fronte a situazioni di emergenza partendo dall'assunto che fenomeni come l'immigrazione clandestina richiedono di essere affrontati collegialmente, non disponendo i singoli paesi degli strumenti adeguati per gestirli da soli.

L'ulteriore obiettivo, ribadito con particolare forza dal Parlamento europeo con una risoluzione approvata nel luglio scorso, è quello di non mettere in discussione il regime generale Schengen e il principio della libera circolazione, risultato fondamentale del processo di integrazione europeo.

Del pacchetto in esame rilevano soprattutto le due proposte di atti normativi. In particolare la proposta di regolamento COM(2011)559 si propone di potenziare il sistema di valutazione Schengen. A tal fine si prefigura l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di verificare se gli Stati membri che intendano aderire a Schengen soddisfano tutte le condizioni richieste e di vigilare sulla corretta applicazione dell'acquis di Schengen.

Si introducono, inoltre, alcune significative innovazioni dirette a modificare la frequenza e la modalità di svolgimento delle verifiche, a individuare le priorità da perseguire sulla base di una accurata analisi dei rischi e a garantire un'adeguata qualificazione da parte degli esperti coinvolti nelle ispezioni.

In sostanza, la proposta di regolamento prefigura il passaggio dall'attuale sistema di valutazione sull'attuazione di Schengen, prettamente intergovernativo, a un sistema che affida la responsabilità primaria in materia alla Commissione europea, sia pure con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di Frontex.

Si prevede inoltre che la Commissione debba definire un programma di valutazione pluriennale, per un periodo di cinque anni, nell'ambito del quale ogni Stato membro dovrebbe essere oggetto di valutazione almeno una volta. L'ordine in base al quale selezionare gli Stati membri dovrà essere basato su un'analisi dei rischi che tenga in particolare conto della pressione migratoria e che dovrà avvalersi delle informazioni provenienti da Frontex, l'agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere dell'Unione.

Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di visite sul posto senza preavviso; per tali visite le *équipe* saranno costituite esclusivamente da rappresentanti della Commissione europea. Negli altri casi verrebbero coinvolti esperti nazionali, scelti dalla

Commissione europea da un elenco di soggetti designati dagli Stati membri sulla base di adeguate qualifiche, tra cui una solida conoscenza giuridica ed esperienza pratica. Al termine di ogni valutazione verrebbe predisposta una relazione inviata allo Stato membro interessato il quale può esprimere le proprie osservazioni. Gli stessi Stati sono tenuti a presentare alla Commissione un piano d'azione volto a correggere i punti deboli che siano stati eventualmente riscontrati. L'obbligo a carico dello Stato membro di riferire in merito alle misure adottate è previsto in termini assai puntuali anche qualora dovesse venir riscontrato che il medesimo Stato stia trascurando gravemente i doveri relativi ai controlli alle frontiere esterne e alle procedure di rimpatrio.

In linea generale, la proposta appare meritevole di apprezzamento per lo sforzo di rendere più stringenti i controlli da svolgere per monitorare la corretta applicazione della disciplina vigente e per verificare in che misura gli Stati membri provvedano agli obblighi di effettuare controlli alle frontiere esterne e procedere all'allontanamento degli immigrati clandestini.

Per quanto concerne la proposta di regolamento COM(2011)560, essa si propone di ribaltare l'attuale impostazione relativamente al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, di cui agli articoli dal 23 al 31 del codice Schengen.

Tale disciplina consente agli Stati membri di ripristinare i controlli in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. I controlli non possono superare la durata di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora i pericoli o la minaccia persistano. In base alle modifiche prospettate, il soggetto titolare del potere di ripristinare i controlli non sarebbe più lo Stato membro ma le istituzioni europee. In ogni caso, la Commissione europea dovrà valutare se la richiesta di disporre il ripristino risulti adeguata alla minaccia e proporzionata alla gravità del rischio.

Con la nuova procedura lo Stato interessato dovrà presentare una richiesta alla Commissione motivando le ragioni della richiesta stessa e indicando la durata che comunque non potrà essere complessivamente superiore ai 6 mesi. Spetterebbe infine alla Commissione il compito di disporre il ripristino, salvo i casi in cui si richiede un'azione immediata in relazione ai quali la competenza resterebbe, in via eccezionale, agli Stati membri.

Questa proposta di regolamento introduce una novità rilevantissima nella normativa vigente, là dove trasferisce alla competenza alle istituzioni europee una facoltà che è attualmente affidata agli Stati nazionali.

Alla luce degli eventi verificatisi nell'estate scorsa ai confini tra Italia e Francia, non stupisce che l'Assemblea Nazionale francese abbia adottato, il 27 settembre scorso, un parere motivato in cui contesta alla proposta stessa la mancata conformità al principio di sussidiarietà rivendicando alla competenza degli Stati membri la valutazione delle gravità delle minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna in base alla quale potrà essere disposto il ripristino dei controlli. La pronuncia dell'Assemblea nazionale francese costituisce un elemento meritevole di attenzione poiché contesta alla radice la scelta adottata assunta dalla Commissione europea.

In considerazione dell'importanza della materia trattata e della delicatezza che i problemi connessi alla gestione dell'immigrazione clandestina pongono al nostro paese, appare evidente la necessità di svolgere sulle proposte in esame un'accurata istruttoria, in particolare non potendosi prescindere dall'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione da parte del Ministero dell'interno.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Atto n. 407.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che sullo schema di decreto in esame è pervenuta la valutazione favorevole della Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del regolamento, che è in distribuzione. Ricorda che la XIII Commissione, è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi.

Quindi, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che ridefinisce l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per dare attuazione all'articolo 17, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge n. 194 del 2009, che prevedono, all'esito del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, un'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

In ottemperanza al citato articolo 74, per la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato approvato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, che ha sostituito il precedente il decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 2008, adottato al fine di razionalizzare e

ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero (articolo 1, commi 404-416, della legge finanziaria per il 2007)

Lo schema in esame, interamente sostitutivo dell'attuale il decreto del Presidente della Repubblica n. 129, procede alla riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto alle previsioni dello stesso il decreto del Presidente della Repubblica n. 129, degli uffici dirigenziali di livello non generale; della conseguente dotazione organica dei dirigenti di II fascia; e della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico del Ministero.

Il riordino comporta, peraltro, la rimodulazione delle direzioni generali, pur mantenendone inalterato il numero complessivo all'interno di ciascun Dipartimento.

L'articolo 1 dello schema in esame conferma che il Ministero è organizzato in tre dipartimenti: il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionale, in precedenza Dipartimento delle politiche europee ed internazionali; il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca, in precedenza Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità; e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

Le funzioni dei Capi dei dipartimenti restano invariate, ma viene soppresso l'obbligo, oggi previsto per ogni struttura dirigenziale generale, di assicurare il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di conferenza Stato-regioni.

L'articolo 2 definisce le competenze del Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionali, che resta articolato, seppure in modo diverso, in due direzioni generali. È confermata la già esistente Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (in precedenza « delle politiche comunitarie e internazionali di mercato ») e viene istituita la Direzione generale degli affari generali,

delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali che assorbe le competenze della soppressa Direzione generale dei servizi amministrativi, in precedenza alle dipendenze del Dipartimento per le politiche competitive, al quale viene invece trasferita la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

L'articolo 3 definisce le competenze del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca che continua ad articolarsi in tre direzioni generali. Resta invariata la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale. La Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità viene rinominata invece Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare. La cessione delle funzioni di carattere amministrativo comporta la soppressione della Direzione generale dei servizi amministrativi. L'accentramento delle funzioni operative porta invece alla istituzione delle Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (in precedenza nel dipartimento per il coordinamento).

In base all'articolo 4 le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi (ICQRF), continuano a far capo a due direzioni generali, le quali vengono tuttavia articolate in modo diverso. La precedente Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore assume la nuova denominazione di Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore e conserva una competenza esclusivamente in materia di attività ispettiva e di controllo, diretta alla rilevazione delle violazioni. La Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi alimentari, che subentra alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi, ha invece il compito di adottare i provvedimenti sanzionatori.

L'articolo 5 sopprime il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, trasferendo le funzioni di consulenza alla struttura del Gabinetto del

Ministro, che acquisisce anche il posto di dirigente di prima fascia spettante al vicepresidente del soppresso Consiglio.

La mancata riproduzione, nello schema di regolamento in esame, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 129, relativo al Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'ONU, conferma la soppressione del Comitato già disposta dall'articolo 7, comma 20 del decreto-legge n. 78 del 2010. Rimane invece in vigore il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che ha istituito il Comitato e ne ha stabilito le competenze: queste pertanto - secondo quanto riporta la Relazione illustrativa vengono assorbite dal Ministero e saranno svolte dall'Ufficio Relazioni internazionali presso il Gabinetto del Ministro.

L'articolo 6 (identico all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 129) disciplina l'attività degli organismi posti alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che sono il Corpo forestale dello Stato, il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e il Reparto pesca marittima (RPM) del corpo delle Capitanerie di porto.

L'articolo 7, che riproduce l'articolo 8 dell'attuale decreto n. 129, reca tra l'altro la disciplina dell'attività del Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura e del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero.

Con l'articolo 8 sono definite le piante organiche del ministero. Queste vengono ridotte per realizzare gli obiettivi di risparmio stabiliti dal decreto-legge n. 194 del 2009. Le riduzioni sono quantificate con i commi 1 e 3, restando invariate le restanti disposizioni.

Il comma 3, in particolare, riduce gli Uffici di seconda fascia di 8 unità (da 77 a 69). Si consente la confluenza nel Ministero del personale dipendente dagli enti soppressi dall'articolo 7, comma 20 del decreto-legge n. 78 del 2010: la relazione illustrativa riferisce che saranno conseguentemente trasferiti al Ministero due dipendenti del soppresso Centro per la formazione in economia e politica dello

sviluppo rurale e che le funzioni attribuite al Centro saranno svolte dalla Direzione generale degli affari generali.

Dalla relazione tecnica allegata allo schema si evince che la riorganizzazione proposta - la terza nell'arco di quattro anni - comporta, rispetto alle dotazioni definite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2010, l'invarianza della dotazione complessiva dei dirigenti di prima fascia: infatti il posto dirigenziale generale già attribuito al soppresso Consiglio nazionale dell'agricoltura viene trasferito al Gabinetto del Ministro. La riorganizzazione comporta poi la riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali non generali con conseguente soppressione di 8 posti dirigenziali di seconda fascia generale (che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 erano passati da 85 a 77 e che ora passano, come detto, da 77 a 69). La riduzione di spesa è quantificata in più di un milione di euro annui.

La riorganizzazione comporta altresì la riduzione del 10 per cento della spesa per il personale non dirigenziale, il cui organico è pertanto riquantificato sia nel ruolo agricoltura, che perde 94 unità, che in quello dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi, che ne perde 95. Il conseguente risparmio di spesa è di circa 7 milioni di euro.

I risparmi conseguenti alla riduzione dell'organico del personale dirigenziale potrebbero risultare meramente virtuali, dal momento che, a fronte di un organico teorico ridotto a 69 unità, i posti effettivamente coperti al 6 aprile 2009 sarebbero solo 60, secondo quanto rileva il Consiglio di Stato. Peraltro il Ministero dell'economia non ha ritenuto di dover sollevare obiezioni al riguardo.

L'articolo 9 (identico al precedente articolo 10) contiene le disposizioni finali e abrogative, prevedendo tra l'altro la revisione ogni due anni dell'organizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che sullo schema di decreto in esame è pervenuta la valutazione favorevole della Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del regolamento, che è in distribuzione. Ricorda che la XIII Commissione, è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi.

Quindi, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che è composto di 5 articoli, che modificano talune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica. 303, riguardante le funzioni degli Uffici di diretta collaborazione. Nel nuovo dispositivo sono confermate le attuali attribuzioni della segreteria del Ministro, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio stampa, mentre all'Ufficio di Gabinetto sono attribuiti compiti aggiuntivi consistenti nelle attività di supporto all'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie - al momento questo compito è assegnato alla segreteria tecnica del Ministro - e nelle attività di determinazione degli indirizzi strategici della comunicazione istituzionale del Ministero.

All'interno dell'Ufficio di Gabinetto vengono istituiti l'Ufficio per i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Ufficio sicurezza NATO-UE.

L'Ufficio rapporti internazionali aggiunge alle proprie competenze quella del cerimoniale e subentra alle funzioni svolte dal soppresso Comitato nazionale italiano di collegamento tra il Governo italiano e la FAO.

L'articolo 2 dello schema in esame sostituisce l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303, che attualmente disciplina le funzioni del servizio per il controllo interno. Al posto di questo viene previsto l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, secondo quanto richiesto dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

Tale organismo è costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. È istituito inoltre un Ufficio di supporto, al quale è assegnato un contingente di personale non superiore a 7 unità (attualmente per il servizio di controllo interno è previsto un massimo di otto unità).

L'articolo 3 dello schema in esame modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303, riguardante il personale degli Uffici di diretta collaborazione, aggiungendo, al comma 1, l'Organismo indipendente di valutazione della performance accanto agli uffici di diretta collaborazione. Resta comunque invariato il contingente di personale complessivo di entrambi, che non può superare le 75 unità. Il comma 2 dell'articolo 5 viene modificato per prevedere che il numero di incarichi di livello dirigenziale non possa essere superiore a quattro rispetto agli otto attuali, con la precisazione che uno possa essere di livello dirigenziale generale con compiti di studio e di analisi a diretto supporto dell'indirizzo politico.

L'articolo 4 dello schema in esame modifica il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303, recante norme sul trattamento economico, stabilendo il trattamento economico del Presidente e dei componenti del collegio di direzione e del responsabile dell'ufficio di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

La relazione tecnica evidenzia che le modifiche apportate comportano un'invarianza degli oneri finanziari.

In particolare la trasposizione delle funzioni del Comitato di collegamento tra il Governo italiano e la Fao presso il Ministero non comporta nuove spese, non avendo il Comitato alcun dipendente a tempo indeterminato. Per quanto riguarda l'istituzione dell'organismo di valutazione della performance e della struttura tecnica di supporto, il maggior onere finanziario risulta compensato dalla riduzione a quattro unità del numero dei dirigenti attribuiti agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Per quanto riguarda gli incarichi previsti, essi vengono rivisti nei limiti della dotazione organica, così come determinata dall'altro schema di regolamento all'esame di questa Commissione, quello relativo alla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (407).

Risulta allegato al provvedimento il parere del Consiglio di Stato, adottato nell'adunanza del 30 agosto 2011. Il Consiglio di Stato rileva, tra l'altro, che l'istituzione di un posto di livello dirigenziale generale presso gli uffici di diretta collaborazione deve avvenire insieme alla soppressione del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, disposta dall'altro schema di regolamento, quello di riorganizzazione del Ministero. Lo stesso vale per la previsione di un posto dei quattro previsti di livello dirigenziale non generale, che deve avvenire insieme alla soppressione dell'ex Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale della qualità, disposto con il medesimo regolamento di riorganizzazione. Il Consiglio di Stato auspica, pertanto, che il provvedimento in esame venga approvato

contemporaneamente o successivamente a quello di riorganizzazione del Ministero e non prima di esso.

L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle politiche agricole e forestali è attualmente contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001.

Nel frattempo sono intervenute talune modifiche normative che hanno richiesto l'intervento normativo in esame.

In primo luogo è stato emanato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (la cosiddetta « riforma Brunetta »). Tale provvedimento ha introdotto un sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che si articola nella definizione e assegnazione degli obiettivi, collegati alle risorse e monitorati nel corso dell'esercizio, e nella rendicontazione dei risultati. Il sistema prevede l'indicazione degli obiettivi delle amministrazioni attraverso una programmazione triennale adottata dagli organi di indirizzo politico amministrativo, previa consultazione dei vertici dell'amministrazione, e l'istituzione in ogni amministrazione, in sostituzione dei servizi di controllo interno, di un Organismo indipendente di valutazione della performance (articolo 14), che svolge le attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance, garantendo dall'interno la definizione e l'implementazione dei sistemi di valutazione.

Inoltre, con il comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010 è stata disposta la soppressione di taluni enti, tra i quali, il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1ª Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	24
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1ª Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	25
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb. (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	25
ALLEGATO (Parere approvato)	31
SEDE REFERENTE:	
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>).	25
Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354. C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Rinvio del seguito dell'esame)	25
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia (Seguito dell'esame e rinvio)	26
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399 (Esame e rinvio)	26

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.25.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1ª Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1ª Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento. Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.30.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento,
C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano,
C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246
Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.

C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modi-

C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modi ficata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 settembre 2011.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, dopo avere rilevato come i provvedimenti in esame pongano questioni controverse, che creano divisioni anche all'interno della maggioranza, ricorda come i precedenti tentativi di discutere in Assemblea i temi dell'omofobia e transfobia siano falliti in seguito all'approvazione di questioni pregiudiziali. Sottolinea quindi come il proprio gruppo riproponga ora un testo che prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della «Legge Mancino». Questa impostazione, sostanzialmente condivisa dal gruppo del PD, dovrebbe essere immune da ogni dubbio di incostituzionalità. Dopo avere ricordato come il provvedimento sia iscritto nel calendario dei lavori della Commissione in « quota opposizione », auspica che la Commissione possa esaminarlo in tempi brevi e che lo stesso possa essere quanto prima discusso in Assemblea.

Anna Paola CONCIA (PD) ringrazia l'onorevole Palomba ed il gruppo dell'IdV per avere assunto l'iniziativa che ha nuovamente posto all'ordine del giorno della Commissione il tema dell'omofobia e transfobia. Sottolinea come anche la proposta di legge del PD si fondi sull'estensione della « Legge Mancino », conformemente a quanto richiesto dal Trattato di Lisbona. Ricorda come il fenomeno in questione sia allarmante ed in crescita, citando i più recenti dati sul « bullismo omofobo ». Condivide l'auspicio espresso dell'onorevole Palomba in ordine ad un rapido esame in Commissione, trattandosi di un tema già ampiamente approfondito dalla stessa.

Giulia BONGIORNO, presidente, assicura che nel corso della prossima settimana sarà stabilita la programmazione dei lavori della Commissione in ordine ai provvedimenti in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Atto n. 399.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva quindi come lo schema di decreto legislativo in esame sia stato emanato in attuazione dell'articolo 44, comma 4, della legge n. 69/2009, che prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto della disciplina del processo amministrativo (previsti dal medesimo articolo 44), possono essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dei decreti originari.

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 44 è stato adottato il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il

Codice del processo amministrativo, oggetto di modifiche da parte dello schema di decreto in esame.

Lo schema di decreto legislativo consta di 2 articoli. L'articolo 1 novella le disposizioni del Codice del processo amministrativo (comma 1), delle norme di attuazione (comma 2) e delle norme di coordinamento (comma 3). L'articolo 2 reintroduce una disposizione già abrogata dal decreto legislativo n. 104 del 2010.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), novella l'articolo 12 del Codice – che prevede la possibilità di devolvere ad arbitri la risoluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi – chiarendo che con « arbitrato rituale di diritto » si deve intendere la disciplina dell'arbitrato prevista dal codice di procedura civile.

La lettera *e)* sostituisce l'articolo 25 in tema di domicilio, richiamando, per le comunicazioni di segreteria, l'articolo 136, comma 1, che prevede che le comunicazioni vengano effettuate per posta elettronica o *fax*.

La lettera *f*) novella l'articolo 26, comma 2, del Codice, relativo alla c.d. lite temeraria, riproponendo la disciplina introdotta nel codice dei contratti pubblici per i giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

A seguito delle modifiche apportate: la parte soccombente viene condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura compresa tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo; il gettito della sanzione è destinato al bilancio dello Stato, per essere finalizzato al funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR; la condanna della parte soccombente è obbligatoria, e non più facoltativa, per il giudice.

La lettera *i*) inserisce un ultimo comma nell'articolo 44, relativo ai vizi del ricorso e della notificazione. Il nuovo comma 4-*bis* disciplina la nullità degli atti, disponendo che essa è rilevabile d'ufficio. Rimane comunque fermo per le notificazioni degli atti del processo amministrativo, il richiamo alla disciplina dal codice di procedura civile e delle leggi speciali.

La lettera *l)* apporta modifiche all'articolo 54, in tema di deposito tardivo di memorie o documenti, esplicitando che la presentazione tardiva è autorizzata dal collegio dopo lo scadere dei termini.

La lettera *n*), intervenendo sull'articolo 57 del Codice, in tema di spese del procedimento cautelare: prevede che la pronuncia sulle spese resa in sede cautelare conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, a prescindere dal fatto che si tratti di una sentenza; specifica che la predetta pronuncia sulle spese può essere modificata espressamente solo da una sentenza « di merito », in coerenza con i principi processualcivilistici.

La lettera *o)* novella l'articolo 67 in tema di consulenza tecnica d'ufficio, eliminando la previsione secondo cui il presidente o il magistrato delegato decidono sulle istanze di astensione e ricusazione del CTU. La modifica è volta a coordinare l'articolo 67 con l'articolo 20, comma 2.

La lettera *p*), intervenendo sull'articolo 73 in tema di udienza di discussione, chiarisce che le repliche che possono essere presentate fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza devono essere riferite ai nuovi documenti e alle nuove memorie.

La lettera *r*) novella l'articolo 87, relativo alla pubblicità delle udienze ed ai procedimenti in camera di consiglio: stabilendo che il presidente del collegio può disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse in presenza di ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; relativamente alla disciplina dei termini processuali nei procedimenti in camera di consiglio; prevedendo che l'esclusione dal dimezzamento dei termini riguarda solo la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti « di primo grado » e non anche quelli di appello.

La lettera *s)* interviene sull'articolo 95 per stabilire che l'impugnazione della sentenza deve essere notificata a tutte le parti non solo se la decisione riguarda una causa inscindibile ma anche se attiene a cause tra loro dipendenti.

La lettera *t)* modifica l'articolo 98, comma 1, relativo alla sospensione da parte del giudice dell'impugnazione dell'esecutività della sentenza di primo grado, sostituendo alla parola « danno » la parola « pregiudizio ».

La lettera *u)* modifica l'articolo 99, comma 5, relativo all'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge da parte dell'adunanza plenaria del Consiglio di stato, precisando che la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul « provvedimento impugnato », anziché sulla « sentenza impugnata ».

La lettera z) novella l'articolo 108 che disciplina i casi di opposizione di terzo, eliminando la previsione che attualmente richiede che il terzo sia « titolare di una posizione autonoma e incompatibile ».

La lettera *aa*) interviene sull'articolo 111 del Codice relativo alla sospensione della sentenza impugnata in caso di eccezionale gravità ed urgenza, a seguito del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato. La disposizione correttiva: chiarisce che l'istanza di parte con cui viene richiesta la sospensione deve essere previamente notificata a tutte le parti; stabilisce che al procedimento attraverso il quale il Consiglio di Stato decide sulla sospensione e sulle misure cautelari si applicano le disposizioni sul procedimento cautelare del Codice del processo amministrativo.

Modifiche alla disciplina del giudizio di ottemperanza sono previste dalle lettere *bb*) e *cc*).

La lettera bb), novellando l'articolo 112: specifica che l'azione di condanna al pagamento della rivalutazione o degli interessi e l'azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato possono essere proposte anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza; precisa i casi in cui può essere proposta la citata azione di risarcimento dei danni, i quali devono essere connessi all'« impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale del giudicato»; abroga il comma 4, sopprimendo così la previsione che attualmente consente di

proporre in sede di ottemperanza la domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5 (si tratta della domanda risarcitoria per l'ipotesi in cui sia stata proposta azione di annullamento).

La lettera *cc*), intervenendo sull'articolo 114: prevede che il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza deve essere depositato in copia autentica in cancelleria unitamente al ricorso; limita la cognizione del giudice dell'ottemperanza sulle questioni inerenti gli atti del commissario ad acta a quelle riguardanti le parti nei cui confronti si è formato il giudicato; introduce l'istituto del reclamo, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, avverso gli atti del commissario ad acta ad opera delle parti nei cui confronti si è formato il giudicato; prevede che i terzi estranei al giudicato possono impugnare gli atti del giudice dell'ottemperanza o del suo ausiliario, esperendo l'ordinaria azione di annullamento.

La lettera *dd*) novella l'articolo 116, che disciplina il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, prevedendo che per la valida instaurazione del giudizio sia sufficiente notificare il ricorso ad uno solo dei controinteressati e fissando in 30 giorni il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti.

La lettera *ee)* interviene sull'articolo 117, che disciplina i ricorsi avverso il silenzio della P.A. per individuare le disposizioni dell'articolo applicabili anche ai relativi giudizi di impugnazione.

La lettera *gg*), sostituisce il comma 5 dell'articolo 120, in tema di procedimento speciale da applicarsi a controversie riguardanti le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture. In particolare: il termine abbreviato di 30 giorni per la proposizione del ricorso è esteso anche al ricorso incidentale; viene soppressa la disposizione che determina la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso.

In materia di controversie relative alle infrastrutture strategiche, la lettera *hh*), intervenendo sull'articolo 125, comma 4, estende l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo – che, in caso di an-

nullamento dell'affidamento per violazioni non gravi, esclude la caducazione del contratto e prevede il risarcimento del danno per equivalente – ai giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati dal contratto istituzionale di sviluppo (come del resto già previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 88/2011).

La lettera *ii*) novella in più punti l'articolo 133 relativo alle materie di giurisdizione esclusiva. Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche: le controversie in materia di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività (attualmente è prevista la sola dichiarazione di inizio attività); le controversie in materia di silenzio assenso sono comunque già devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'articolo 20, comma 5-bis, della legge n. 241/1990; le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dall'organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, dall'organismo per la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono concedere il cd. microcredito e dall'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, organismi istituiti dal d.l. n. 141/2010 (che ha modificato il testo unico bancario). La giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dei citati organismi è già prevista dall'articolo 145-bis del TU bancario, il quale però la limita ai soli provvedimenti sanzionatori; le controversie riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive, previste dall'articolo 1, commi 8-13, della legge finanziaria 2011, come del resto già previsto dal comma 13-bis del medesimo articolo 1.

La lettera *ll*), intervenendo sull'articolo 134, stabilisce che il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito anche nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni alternative comminate dal giudice amministrativo nell'ambito della sua giurisdizione sul lavori pubblici e pubbliche forniture.

La lettera mm) novella la disposizione sulla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma (articolo 135), attribuendogli anche competenza sulle controversie: relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive, di cui all'articolo 1, commi 8-13, della legge finanziaria 2011, come già previsto dall'articolo 1, comma 13-bis; relative ai provvedimenti (esclusi quelli in materia di rapporti di impiego) adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (prevista dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58).

È inoltre esclusa dalla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio per le controversie attinenti alla azione di gestione del ciclo dei rifiuti.

Infine, la lettera *nn*) modifica l'articolo 136 del codice per prevedere che nel ricorso o nel primo atto difensivo i difensori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito *fax* dove intendono ricevere le comunicazioni, anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario.

Le restanti lettere del comma 1 recano modifiche di carattere formale, volte a correggere errori materiali del testo o a migliorare la formulazione tecnica.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca novelle alle norme di attuazione del Codice. In particolare, la lettera *a)* interviene sull'articolo 1, relativo al registro generale dei ricorsi, introducendo l'iscrizione sul registro anche delle impugnazioni ed il loro esito e riconoscendo il potere di visto e firma del registro al personale del segretariato generale (e non al solo segretario generale).

La lettera *b*) modifica l'articolo 2, introducendo il registro dei provvedimenti dell'adunanza plenaria, mentre la lettera *c*) interviene sulla commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per attribuire ad un impiegato di segreteria (e non ad un funzionario) le funzioni di segretario della commissione.

Il comma 3 dell'articolo 1 interviene, infine, sulle norme di coordinamento e sulle abrogazioni disposte a seguito dell'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo.

Viene, tra l'altro, abrogata la disposizione che a sua volta abrogava l'articolo 17, comma 26, secondo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La volontà del legislatore è quella di realizzare la reviviscenza della disposizione, che viene infatti espressamente reintrodotta dall'articolo 2. La norma prevede che, negli affari che possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, acquisito il parere

della sezione competente, non può richiedere in via amministrativa l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Segnala infine che l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema di decreto, sottolinea e spiega la precisa scelta di non intervenire (cd. « opzione zero ») su due questioni di particolare rilevanza: il nuovo regime della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale del giudice amministrativo e il contenzioso elettorale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 13, comma 1, lettere *a*) e *b*) stabilisce delle sanzioni amministrative per chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, e per chiunque pone in commercio, anche a distanza, o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste;

l'articolo 13, comma 2, prevede che le suddette sanzioni amministrative siano moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali;

che appare opportuno verificare la compatibilità del predetto aumento di pena con il principio di proporzionalità delle pene, applicabile anche alle sanzioni amministrative;

che appare opportuno, all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), sopprimere l'inciso « anche a distanza », posto che la fattispecie, con riferimento alle vendite a distanza, è appositamente disciplinata come ipotesi aggravata dal citato comma 2 dell'articolo 13;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- *a)* all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'inciso: « anche a distanza »;
- *b)* all'articolo 13, comma 2, valuti la Commissione di merito la compatibilità dell'aumento di pena ivi previsto con il principio di proporzionalità.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. C. 4624 Governo (Seguito esame e rinvio)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
AVVERTENZA	35

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. C. 4624 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre scorso.

Franco NARDUCCI (PD), relatore, ricorda che l'istituzione dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (International Renewable Energy Agency, IRENA) è avvenuta il 29 gennaio 2009 con la Conferenza istitutiva di Bonn in occasione della quale è stato adottato lo Statuto in esame, firmato in quella circostanza da 75 Paesi, tra i quali l'Italia.

La funzione dell'Agenzia in questione è quella di promuovere l'adozione accresciuta e generalizzata e di tutte le forme di energia rinnovabile nella prospettiva dell'implementazione della sostenibilità dell'approvvigionamento, in un contesto di accresciute misure volte ad assicurare l'efficienza energetica, come si evince dall'Articolo II dello Statuto. Tali misure, sono considerate prioritarie nel sostegno alle politiche degli Stati aderenti per il contributo che l'energia rinnovabile può dare alla tutela dell'ambiente.

L'Agenzia IRENA, in quanto centro di eccellenza per la tecnologia correlata all'energia rinnovabile, agisce sia sul piano della ricerca, della formazione, dello sviluppo e dell'implementazione tecnologica favorendone la diffusione tra gli Stati membri anche tramite forme di assistenza strategica, sia assicurando una interazione tra i vari organismi interessati alle questioni inerenti tali forme di energia, dopo aver accuratamente analizzato e monitorato quanto avviene sullo scenario globale.

Sottolinea che l'elemento caratterizzante di IRENA consiste nella sua vocazione universale, che la rende potenzialmente aperta all'adesione di tutti i Paesi della comunità internazionale su base pa-

ritaria, anche se occorre sottolineare, in proposito, che ad oggi Brasile, Russia e Cina, non hanno firmato lo Statuto, che l'India, quarto paese BRIC, ha invece sottoscritto e ratificato.

Lo Statuto, finalizzato a regolare l'organizzazione e le attività di IRENA, alla data del 18 settembre 2011 risulta firmato da 155 membri e ratificato da 85 Stati, tra cui Stati l'Unione europea. Attualmente lo statuto dell'IRENA deve ancora essere ratificato da otto Stati dell'Unione europea, tra cui figurano, oltre all'Italia, l'Austria, il Belgio, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, il Regno Unito e l'Ungheria.

Illustrando sinteticamente i contenuti, ricorda che lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili si compone di 20 articoli.

A suo avviso particolare rilievo assume l'articolo III che reca le definizioni di energia rinnovabile - bioenergia, energia geotermica, idraulica, dei mari, solare ed eolica - e l'articolo IV che individua le attività dell'Agenzia, consistenti, tra l'altro, nell'analisi e monitoraggio delle migliori pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile; nella fornitura, a richiesta, di consulenza e assistenza ai Paesi membri, anche riguardo il tema dei finanziamenti; nella promozione e sviluppo di capacità e competenze relativi a tale ambito; nella messa a disposizione di interventi di rafforzamento delle capacità; nella promozione della ricerca e nella diffusione di informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile.

Con l'articolo VIII sono costituiti come organi principali dell'Agenzia l'Assemblea, il Consiglio e il Segretariato, con sede ad Abu Dhabi. All'Assemblea e al Consiglio è riconosciuta la facoltà di costituire, con l'approvazione dell'Assemblea, gli organi sussidiari che ritengano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità con le norme dello Statuto.

L'articolo IX riguarda l'Assemblea di IRENA, che ne è l'organo supremo e dove sono presenti tutti i Paesi membri con un loro rappresentante dotato di diritto a un voto. L'Assemblea elegge i membri del

Consiglio, approva il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia come trasmessi dal Consiglio e dispone dell'autorità per modificare entrambi; approva eventuali emendamenti allo Statuto; delibera su ogni questione statutaria e sui progetti aggiuntivi dei Paesi membri che non comportino oneri di bilancio; decide questioni procedurali (adozione delle regole di procedura proprie e del Consiglio, elezione dei membri, eventuale istituzione di organi sussidiari); sceglie la sede dell'Agenzia e nomina il Direttore generale. I suoi lavori sono organizzati in sessioni annuali che, salvo diversa decisione, avranno luogo presso la sede di Abu Dhabi.

Ritiene opportuno ricordare che nel corso della prima sessione dell'Assemblea di IRENA, svoltasi il 4 e 5 aprile scorso nella capitale degli Emirati Arabi, il cittadino keniano Adnan Z. Amin, già direttore presso il Programma dell'ONU per l'ambiente, è stato nominato direttore generale.

Con l'articolo X vengono delineati composizione, compiti e funzioni del Consiglio: composto di un numero variabile di membri, da undici a ventuno eletti dall'Assemblea a rotazione e a scadenza biennale, si riunisce con frequenza semestrale presso la sede dell'Agenzia. Il Consiglio è responsabile nei confronti dell'Assemblea e ad essa risponde. Ne prepara il lavoro curando l'ordine del giorno, nonché i progetti di bilancio e di programma di lavoro; indirizza e controlla l'attività del Segretariato, in particolare esaminandone il rapporto consuntivo annuale delle attività svolte da sottoporre poi all'Assemblea e, con l'accordo di quest'ultima, conclude accordi con singoli Paesi, organizzazioni e agenzie internazionali.

Il bilancio dell'IRENA (articolo XII) è finanziato da contributi obbligatori dei suoi membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, da contributi volontari e da altre fonti.

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale

per le energie rinnovabili IRENA. L'articolo 3, che reca la clausola di copertura finanziaria, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato in 570.240 euro all'anno a decorrere dal 2011 si provvede tramite riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conclusivamente raccomanda una celere conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento di autorizzazione alla ratifica dello Statuto dell'IRENA: l'Agenzia sorge infatti a seguito di una forte azione politica svolta dalla Germania su scala internazionale, fortemente sostenuta anche dal nostro Paese, intesa ad ampliare e favorire la diffusione delle energie rinnovabili a livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, in chiave di reazione alle questioni di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, di contributo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) responsabili del cambiamento climatico e, più in generale, di valorizzazione dei modelli di sviluppo economico sostenibile.

Richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che l'esame della ratifica dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili arriva a pochi giorni dal primo Consiglio europeo dell'Ambiente sotto la presidenza di turno polacca dell'Unione europea, in cui gli Stati membri si sono detti favorevoli « ad un secondo periodo di impegno nell'ambito del Protocollo di Kyoto come parte della transizione verso un accordo quadro più vasto e legalmente vincolante ». Ritiene che la funzione dell'Agenzia in questione vada incontro alle prospettive strategiche indicate l'Unione europea. Un altro elemento che rende tale Agenzia strumento prezioso e rapido da promuovere è la tensione in Medio Oriente tra due Paesi grandi produttori di petrolio, Iran e Arabia Saudita, in seguito alla notizia del complotto iraniano ordito per uccidere l'ambasciatore saudita a Washington. Si tratta di un fatto potrebbe comportare inevitabili quanto intuibili ripercussioni sull'economia del petrolio su scala mondiale, per cui lo sviluppo delle energie rinnovabili, a maggior ragione, rappresenta un imperativo etico non solo per la protezione dell'ambiente ma anche per la sostenibilità economica dell'approvvigionamento energetico, oltre ogni forme di interdipendenza soggetta a fluttuazioni non facilmente prevedibili. Le fonti di energia rinnovabile sono una scommessa per il futuro del pianeta e l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili potrebbe essere un utile quanto indispensabile strumento di governance delle politiche ad esse sottese.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame, sottolineando che l'Italia ha sostenuto fortemente la nascita dell'Agenzia e che si sono già svolti numerosi incontri al più alto livello politico del Dicastero con esponenti di tale Agenzia.

Enrico PIANETTA (PdL) evidenzia l'importanza di un'azione energica per lo sviluppo delle energie rinnovabili per prevenire la deforestazione, contrastare i cambiamenti climatici e, più in generale, innescare processi di sviluppo che rendano possibile una riduzione della povertà a livello globale. Esprime, infine, l'auspicio che l'Agenzia possa essere efficace e svolgere adeguatamente la sua funzione.

Stefano STEFANI, *presidente*, ritiene che siano necessari controlli più stringenti sui contributi che sono erogati in Italia per il fotovoltaico alla luce delle numerose irregolarità che si sono verificate.

Franco NARDUCCI (PD) concorda con quanto evidenziato dal presidente, auspicando che il problema possa essere rapidamente superato.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire,

è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

C. 4250 Governo, approvato dal Senato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05552 Bitonci: Esclusione dal Patto di stabilità interno dei residui passivi relativi a interventi urgenti per il riassetto di aree a rischio idrogeologico nel comune di Fornovo di Taro
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05551 Vannucci: Informazioni circa la disponibilità di fondi destinati alla protezione civile nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
SEDE CONSULTIVA:
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Esame nuovo testo C. 4207, approvata in testo unificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Atto n. 406 (Rilievi alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
AVVERTENZA

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

La seduta comincia alle 14.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05552 Bitonci: Esclusione dal Patto di stabilità interno dei residui passivi relativi a interventi urgenti per il riassetto di aree a rischio idrogeologico nel comune di Fornovo di Taro.

Massimo BITONCI (LNP), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Massimo BITONCI (LNP), pur comprendendo le ragioni tecniche illustrate nella risposta del sottosegretario, rileva che occorrerebbe una soluzione definitiva per la questione evidenziata nella sua interrogazione. In particolare, osserva che le spese che gli enti locali devono sostenere per fare fronte a situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali non dovrebbero essere computate ai fini del patto di stabilità, senza dovere attendere le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

5-05551 Vannucci: Informazioni circa la disponibilità di fondi destinati alla protezione civile nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Massimo VANNUCCI (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, dichiara che la risposta fornita dal rap-

presentante del Governo è particolarmente grave, in quanto, da un lato, non fornisce le informazioni richieste e, dall'altro, evidenzia la necessità di una autorizzazione per l'accesso a dati che fino a poco tempo or sono erano consultabili dai deputati. A tale ultimo riguardo, invita comunque il presidente della Commissione ad attivarsi per richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'autorizzazione all'acquisizione dei dati attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento all'articolo 11, premesso che la formula adottata, nella sostanza, ricalca quanto già previsto per gli enti ecclesiastici riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha già stipulato intese, precisa, in ogni caso, che le agevolazioni in argomento si applicano solo agli edifici adibiti direttamente al culto. Relativamente all'articolo 21, precisa che la norma non è suscettibile di determinare effetti onerosi, in quanto l'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è finalizzata per impieghi comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili. In merito all'articolo 23, fa presente che la disposizione non è onerosa, in quanto le eventuali modifiche apportate all'importo deducibile, ovvero all'aliquota dell'otto per mille, dovranno essere operate con apposito separato provvedimento, che ne quantifichi gli oneri e si faccia carico di predisporre la relativa copertura finanziaria. Per quanto attiene all'articolo 20, fa presente che la relazione tecnica ipotizzava l'entrata in vigore del provvedimento nel 2010, facendo pertanto decorrere i suoi effetti finanziari dall'anno 2011. Rileva, tuttavia, che i tempi di esame del provvedimento si sono prolungati e, pertanto, ipotizzando una sua entrata in vigore nel 2011, gli oneri sono valutabili in 230.000 euro per l'anno 2012 e in 130.000 euro a decorrere dall'anno 2013.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4517 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, non determinano un'estensione dell'ambito applicativo delle norme di favore fiscale previste per gli edifici di culto e le relative pertinenze;

le disposizioni di cui all'articolo 21 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione avverrà nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili a tale scopo;

le disposizioni di cui all'articolo 23 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto la modifica dei parametri della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille dovrà essere operata con un separato provvedimento legislativo che ne quantifichi oneri e che provveda alla loro copertura finanziaria;

considerato che, alla luce degli effettivi tempi di approvazione parlamentare, tenuto conto che l'entrata in vigore del provvedimento avverrà nell'anno 2011, anziché nell'anno 2010, appare opportuno aggiornare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 27, anche perché, in caso contrario, i predetti oneri, nell'anno 2012, non sembrerebbero trovare adeguata copertura;

nel presupposto che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità, anche in relazione ai contenuti del disegno di legge di stabilità per il 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole da: valutati in euro 230.000 sino a: a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: valutati in euro 230.000 per l'anno 2012 e in euro 130.000 a decorrere dall'anno 2013.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento all'articolo 14, comma 3, premesso che la formula adottata, nella sostanza, ricalca quanto già previsto per gli enti ecclesiastici riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha già stipulato intese, precisa, in ogni caso, che le agevolazioni in argomento si applicano solo agli edifici adibiti direttamente al culto. Fa inoltre presente che le disposizioni di cui all'articolo 25 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione avverrà nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili a tale scopo. Con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, osserva che – analogamente a quanto già rappresentato con riferimento al disegno di legge relativo alla regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale - la relazione tecnica ipotizzava l'entrata in vigore del disegno di legge nel 2010, facendo quindi decorrere i relativi effetti finanziari dall'esercizio 2011. Ipotizzando, invece, l'entrata in vigore del provvedimento nel 2011, gli oneri potrebbero essere valutati in 10.000 euro per l'anno 2012 e in 5.000 euro a decorrere dall'anno 2013.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, non determinano un'estensione dell'ambito applicativo delle norme di favore fiscale previste per gli edifici di culto e le relative pertinenze;

le disposizioni di cui all'articolo 25 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione avverrà nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili a tale scopo;

considerato che, alla luce degli effettivi tempi di approvazione parlamentare, tenuto conto che l'entrata in vigore del provvedimento avverrà nell'anno 2011, anziché nell'anno 2010 appare opportuno aggiornare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 33 anche perché, in caso contrario, i predetti oneri, nell'anno 2012, non sembrerebbero trovare adeguata copertura;

nel presupposto che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità, anche in relazione ai contenuti del disegno di legge di stabilità per il 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 33, comma 1, sostituire le parole da: valutati in euro 10.000 sino a: a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: valutati in euro 10.000 per l'anno 2012 e in euro 5.000 a decorrere dall'anno 2013 ».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2011.

Massimo BITONCI (LNP) chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, oltre che in considerazione dell'opportunità di approfondire i criteri in base ai quali si intende procedere alla destinazione delle risorse, oggetto peraltro di valutazioni divergenti presso la stessa Commissione di merito, al fine di consentire al Governo di chiarire, anche in relazione alla presentazione del disegno di legge di stabilità, se l'accantonamento di cui all'articolo 11 del provvedimento sia effettivamente utilizzabile per le finalità recate dalla proposta in esame.

Giuseppe FALLICA (Misto), si associa alle considerazioni dell'onorevole Bitonci e chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta formulata dai deputati Bitonci e Fallica, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Esame nuovo testo C. 4207, approvata in testo unificato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda che nella seduta del 6 ottobre scorso, la Commissione aveva deliberato di richiedere la trasmissione della relazione tecnica, entro il termine di sette giorni, sul provvedimento in esame. Essendo decorso tale termine, chiede al rappresentante del Governo di voler fornire indicazioni al riguardo, sottolineando come, in assenza della relazione tecnica, non sia possibile procedere nell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si impegna a fare pervenire la relazione tecnica al più presto.

Renato CAMBURSANO (IdV), condividendo l'esigenza di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, osserva che occorre approfondire meglio la portata delle sue disposizioni, anche alla luce dei discordanti giudizi espressi dalle associazioni di tutela delle persone sorde.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

Atto n. 406.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ritiene che non vi siano osservazioni da formulare nel presupposto, su cui tuttavia giudica opportuno acquisire una conferma del Governo, che l'introduzione della forma cooperativa fra le configurazioni societarie che gli istituti di pagamento devono assumere per ottenere l'autorizzazione della Banca d'Italia non determini l'applicabilità di

regimi fiscali di tipo agevolativo, con possibili effetti di minor gettito per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma che non vi sono osservazioni sotto il profilo finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 e abb.

5-05552 Bitonci: Esclusione dal Patto di stabilità interno dei residui passivi relativi a interventi urgenti per il riassetto di aree a rischio idrogeologico nel comune di Fornovo di Taro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Bitonci - premesso che il comune di Fornovo di Taro (Parma) ha riscosso, nel 2005, un contributo in conto capitale di 3.200.000 euro assegnato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per il riassetto di aree a rischio idrogeologico in località Carona, i cui lavori hanno avuto inizio nel corso del 2009, e che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010 ha inserito il comune di Fornovo di Taro tra i comuni fortemente danneggiati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nel mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 - chiede se, alla luce della pericolosità del dissesto idrogeologico presente in tale località, sia possibile consentire al comune di Fornovo di Taro di escludere dal patto di stabilità interno l'utilizzazione dei residui passivi derivanti dal predetto finanziamento.

Al riguardo, si fa presente che il comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 dispone che siano escluse dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno soltanto le spese a valere sulle risorse statali trasferite, anche per il tramite della Regione, a fronte di ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza, in data anteriore al 1º gennaio 2009.

La spesa in questione, per quanto indirizzata al finanziamento di lavori urgenti ed indifferibili, è sostenuta a valere sulle risorse assegnate nel 2005 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risalenti ad un finanziamento pregresso disposto appositamente per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico, e non attribuite in base alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Pertanto, in linea con quanto disposto dalle vigenti disposizioni, la richiesta in questione non può essere assentita se non previo specifico intervento normativo, che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative, a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

5-05551 Vannucci: Informazioni circa la disponibilità di fondi destinati alla protezione civile nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Vannucci chiede le ragioni per le quali non sia possibile verificare in tempo reale, attraverso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, la disponibilità dei capitoli relativi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo n. 303 del 1999, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 8 dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda « all'autonoma » gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 del medesimo articolo 8 prevede poi che i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza siano trasmessi ai Presidenti delle Camere.

Per la predisposizione dei citati documenti, la Presidenza utilizza i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, ma i dati, ancorché gestiti dal programma della banca dati della Ragioneria, sono di proprietà dell'utente.

Pertanto, l'eventuale acquisizione delle informazioni contabili mediante il collegamento elettronico con il sistema della Ragioneria generale dello Stato è subordinato alla preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

7-00713 Ventucci: Concessione dell'esonero dalla prestazione di garanzia per l'introduzione	
di beni nei depositi IVA (Discussione e conclusione - Approvazione)	44
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 11	
del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 406 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento,	
e rinvio)	47

RISOLUZIONI

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.55.

7-00713 Ventucci: Concessione dell'esonero dalla prestazione di garanzia per l'introduzione di beni nei depositi IVA.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottolinea come la risoluzione in discussione sia stata sostanzialmente concordata con il Governo e l'Agenzia delle dogane, al fine di dare soluzione ad una questione che era già stata affrontata dalla Commissione Finanze e sulla quale gli organi di comu-

nicazione hanno spesso dato informazioni sbagliate e fuorvianti.

Ricorda, infatti, che nel maggio scorso la Commissione stessa aveva approvato la risoluzione n. 7-00589, a sua prima firma, con la quale si impegnava il Governo a chiarire la disciplina relativa all'introduzione di merci nei depositi IVA, al fine di risolvere una serie di questioni insorte in merito alla corretta interpretazione di tale normativa, a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, la quale aveva sostanzialmente equiparato l'IVA con i diritti di confine, determinando, in tal modo, l'obbligo, per gli operatori che effettuano importazioni di beni, di dover assolvere l'IVA due volte, sia al momento della presentazione in dogana, sia al momento dell'introduzione dei beni nel deposito IVA. Tale orientamento fortemente restrittivo aveva determinato notevole sconcerto tra gli operatori del settore, i quali avevano dunque richiesto di apportare alla normativa ed alla prassi applicativa alcuni necessari correttivi, specificando in particolare il regime applicabile nella fase intercorrente tra la presentazione in dogana e l'introduzione delle merci in un deposito IVA.

A tale proposito evidenzia, in generale, come tale complessa problematica debba essere affrontata tenendo conto, in primo luogo, della particolare condizione geografica del Paese, il quale, essendo posto al centro del Mediterraneo, si colloca al crocevia di rilevanti flussi di traffico, provenienti sia dall'Europa, sia dai paesi extraeuropei. Inoltre, occorre tenere presente che molti Stati membri dell'Unione europea adottano un atteggiamento molto meno rigoroso di quello seguito dall'Italia, consentendo più facilmente l'accesso attraverso i loro punti doganali di merci extraeuropee che poi possono circolare in libera pratica nel territorio dell'Unione europea, come dimostrato, del resto, dalla che Paese circostanza in un come l'Olanda, che conta 16 milioni di abitanti, si svolgono circa 62 milioni di operazioni doganali l'anno, laddove in Italia vengono svolte annualmente solo 12 milioni di operazioni doganali, sebbene la popolazione sia pari circa a 60 milioni di persone.

Tali elementi evidenziano quindi, a suo giudizio, l'esigenza di porre rimedio a tali distorsioni, al fine di scongiurare le conseguenze dannose che questa forma di concorrenza fiscale sta determinando per il nostro Paese, sia per quanto riguarda il nocumento all'attività professionale degli intermediari doganali, sia per quel che attiene ai minori introiti a titolo di diritti doganali, sia, infine, per ciò che concerne i rischi di evasione nel settore dell'IVA, che ha già raggiunto dimensioni inaccettabili a livello dell'Unione europea.

Sulla scorta delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, dinanzi alla Commissione Finanze, del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Direttore dell'Agenzia delle dogane, la predetta risoluzione n. 7-00589 ha previsto, tra l'altro, la possibilità, per alcuni qualificati operatori economici, di avvalersi della possibilità, già contemplata dall'ordinamento, di esonero dall'obbligo di prestazione di garanzia per l'introduzione di beni in un deposito IVA senza pagamento della stessa imposta.

In tale contesto la risoluzione in discussione intende compiere un ulteriore passo avanti, al fine di uniformare e semplificare il quadro normativo relativamente al predetto esonero dalla prestazione di garanzia, prevedendo che esso sia concesso dall'Amministrazione finanziaria verso modalità semplificate, richiedendo ai soggetti interessati l'esibizione di elementi documentali facilmente reperibili e che possano essere controllati immediatamente dall'Amministrazione, la quale dispone ormai, in formato elettronico, di tutta la documentazione relativa all'operatività degli operatori che presentano merci in dogana. In tal modo si eviterà che le diverse articolazioni territoriali dell'Agenzia delle dogane assumano orientamenti difformi in merito, facilitando conseguentemente l'operatività di tutti gli operatori onesti.

Passando quindi ad illustrare nel dettaglio i contenuti della propria risoluzione, evidenzia come l'ambito applicativo e la portata dell'istituto del deposito IVA sia stato chiarito dalle recenti modifiche apportate dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011 all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993.

specificamente, tali modifiche hanno codificato il principio secondo cui ogni introduzione nei depositi IVA è subordinata alla prestazione di apposita garanzia commisurata all'IVA non riscossa per effetto dell'introduzione stessa. Inoltre, è stato previsto l'esonero dalla prestazione di tale garanzia per i titolari di certificazione di operatore economico autorizzato ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2545/93, nonché per i soggetti ai quali il predetto esonero è concesso ai sensi dell'articolo 90 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del

Tuttavia, quest'ultima disposizione prevede la possibilità di riconoscere a ditte di notoria solvibilità l'esonero dal prestare cauzione, secondo modalità che tuttavia, attualmente, impediscono l'accesso al beneficio medesimo a soggetti che sono so-

stanzialmente solvibili, ma che non possono presumibilmente superare con esito positivo il complesso procedimento basato sull'esame degli indici di bilancio aziendale, in ragione dello stato di crisi economica che interessa anche il comparto del commercio internazionale. In proposito, rileva come per solvibilità finanziaria si debba intendere una situazione sana, sufficiente per permettere alla ditta di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.

In particolare, la risoluzione impegna il Governo ad adottare iniziative idonee a garantire che, nella concessione dell'esonero dalla prestazione di garanzia ai sensi del citato articolo 90 del TULD, con riferimento alla particolare fattispecie in precedenza indicata, si proceda secondo modalità semplificate rispetto a quelle ordinariamente previste, le quali consentano la verifica della solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l'esame dei seguenti elementi:

- a) iscrizione del soggetto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno;
- *b)* dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) assenza di carichi pendenti, come risultante dal certificato, approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente ufficio delle entrate;
- d) dichiarazione, da parte del soggetto, di aver effettuato, nel corso dell'ultimo anno, operazioni di importazione di merci non comunitarie, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili, in relazione alle quali commisurare l'ammontare dell'esonero stesso.

Auspica quindi che l'atto di indirizzo, al quale hanno già apposto la propria sottoscrizione i rappresentanti in Commissione del Partito Democratico, Fluvi, e della Lega Nord Padania, Fugatti, possa incontrare il favore anche degli altri gruppi.

Francesco BARBATO (IdV) osserva come la risoluzione in discussione, semplificando le modalità di concessione dell'esonero dalla prestazione di garanzia ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, offra innanzitutto un sostegno alle nostre aziende sane, le quali, anziché trasferire le attività all'estero, continuano ad assicurare il proprio contributo all'economia del Paese, pur essendo costrette ad affrontare una grave carenza di liquidità.

Nel contempo, l'atto di indirizzo appare idoneo ad arginare talune pratiche che, come rilevato dal deputato Ventucci, hanno come scopo principale quello di evadere le imposte, in particolare nel settore dell'IVA, attraverso strane forme di « triangolazione » negli scambi effettuati nell'ambito dell'Unione europea.

Dichiara quindi di sottoscrivere la risoluzione, ritenendo che essa possa effettivamente aiutare il sistema delle imprese nazionali, evitando loro *stress* ed oneri ulteriori rispetto a quelli, già pesantissimi, prodotti dalla grave crisi economica in atto.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) sottoscrive anch'egli la risoluzione, della quale condivide i contenuti.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime una valutazione favorevole sulla risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 11 del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 406.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE (Atto n. 406).

Osserva preliminarmente come lo schema di decreto sia stato predisposto dal Governo in attuazione della delega attribuitagli dalla legge n. 88 del 2009, (legge comunitaria 2008), la quale, all'articolo 1, comma 5, conferisce all'Esecutivo il potere di adottare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe per il recepimento delle norme comunitarie, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore (in questo caso entro il 1º marzo 2012).

In base a tali previsioni lo schema intende appunto integrare e correggere le disposizioni che hanno recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 97/5/CE (cosiddetta direttiva sui servizi di pagamento – PSD).

Per quanto riguarda il richiamato decreto legislativo n. 11 del 2010, ricorda che esso, attraverso l'inserimento nel Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, di un nuovo titolo V-ter, ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli istituti di pagamento, i quali sono intermediari che, insieme alle banche e agli istituti di moneta elettronica, effettuano servizi di pagamento.

In tale contesto lo schema di decreto intende allineare la disciplina degli istituti di pagamento a quella vigente per gli istituti di moneta elettronica sotto il profilo contabile, al fine di cogliere i vantaggi che da tale uniformazione deriverebbero sia sotto il profilo dell'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia, sia in relazione alla confrontabilità dei documenti contabili prodotti dalle imprese.

Sotto il profilo della formulazione del testo, rileva preliminarmente come, sebbene lo schema di decreto sia intitolato « Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 [...] », nessun articolo dello schema intervenga direttamente sul citato decreto legislativo n. 11 del 2010, mentre sono modificati il predetto titolo V-ter del TUB e altre disposizioni vigenti in materia di contabilità di banche e intermediari.

Passando alle singole disposizioni dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1 reca disposizioni volte, nel loro complesso, a rendere uniforme nei confronti degli intermediari finanziari la disciplina sulle modalità di redazione del bilancio e di altri documenti contabili.

In particolare, il comma 1 dispone, tramite una modifica all'articolo 114-terdecies, comma 4, del TUB, che gli amministratori degli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali (cosiddetti istituti « ibridi », autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114-novies del TUB) debbano redigere rendiconti separati per i patrimoni separati appositamente destinati all'attività di prestazione di servizi di pagamento.

In tale contesto la lettera *e*) del comma 3 dello stesso articolo 1 prevede che tali

rendiconti dovranno essere sempre redatti in conformità ai principi contabili internazionali.

Il comma 2 integra invece l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 87 del 1992, il quale ha attuato nell'ordinamento italiano della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, al fine di estenderne l'applicazione anche agli istituti di pagamento.

Il comma 3 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, con il quale l'Italia ha esercitato le opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

Al riguardo si ricorda che l'appena citato articolo 5 consente agli Stati membri di consentire o prescrivere alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico, di redigere i loro conti annuali, nonché, alle società diverse da quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 3 includono, qualora ne sussistano i presupposti, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare (SIM) e gli istituti di pagamento tra i soggetti obbligati a redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali.

In merito, osserva come la norma, intervenendo sulla disciplina contabile delle società capogruppo delle SIM, potrebbe esulare dalla materia degli istituti di pagamento e, dunque, dai poteri di integrazione e correzione conferiti al Governo dalla citata legge comunitaria 2008.

La lettera *c)* del medesimo comma 3 inserisce un nuovo comma 6-*bis* nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 al fine di prevedere che, al venir meno dei presupposti di legge per l'applicazione obbligatoria di tali principi, i soggetti che li hanno già applicati nella redazione dei bilanci hanno la facoltà di continuare a farlo.

La lettera f), sostituendo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 38, prescrive che i poteri di vigilanza regolamentare e sanzionatoria in materia di forme tecniche, modalità e termini della pubblicazione di documenti contabili, siano esercitati dalla Banca d'Italia nel rispetto dei principi contabili internazionali, oltre che, come previsto dal testo attualmente vigente, per le banche e gli altri intermediari iscritti agli albi (società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari; società di intermediazione mobiliare; società di gestione del risparmio; società finanziarie; istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento), anche per le società finanziarie che abbiano optato per la redazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali e per i patrimoni separati destinati all'esercizio di servizi di pagamento degli istituti di pagamento « ibridi ».

La lettera *d*) apporta una modifica al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 38, il quale stabilisce che l'opzione per la redazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionale non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. La modifica inserisce, tra le opzioni non revocabili, anche quella prevista dal nuovo comma 6-bis dell'articolo 4 dello stesso decreto n. 38 (introdotto dalla lettera c) del comma), ai sensi del quale i bilanci possono continuare ad essere redatti in applicazione dei predetti principi anche qualora ne sia venuto meno l'obbligo.

L'articolo 2, comma 1, modifica l'articolo 114-decies del TUB, inserendovi un nuovo comma 4-bis con il quale si precisa che gli istituti di pagamento comunitari operanti in Italia (anche attraverso succursali) possono concedere credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Non ricorrendo le citate condizioni, si prevede che l'esercizio di tali attività sia autorizzato dall'Autorità se-

condo la disciplina vigente per gli istituti di pagamento italiani, in quanto compatibile con il diritto comunitario.

Ricorda in proposito che la direttiva PSD e la relativa normativa di recepimento hanno introdotto il concetto di « passaporto europeo » nella prestazione dei servizi di pagamento: ai sensi del modificato articolo 114-decies del TUB, gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica ovvero prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali (previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza).

Il comma 2 modifica la disciplina, contenuta nell'articolo 126-bis del TUB, relativa all'addebito alla clientela dei costi dei servizi di pagamento.

Rammenta al riguardo che il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge. Nella formulazione vigente della norma da modificare, prestatore e utilizzatore possono concordare le spese riguardanti le informazioni richieste dall'utilizzatore, se esse risultino supplementari o più frequenti rispetto a quanto previsto nel contratto quadro, o se siano trasmesse con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel contratto quadro.

Con la modifica proposta, l'accordo delle parti riguarda le informazioni supplementari o più frequenti rispetto a quelle rese ai sensi di legge, nonché quelle relative a strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Di conseguenza, il limite del recupero dei costi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento vale per tutte le informazioni non rese ai sensi di legge, siano o meno previste dal contratto quadro. Inoltre, le modifiche proposte intendono rendere le spese addebitate maggiormente aderenti ai costi sostenuti dal prestatore, sostituendo la locuzione « proporzionate » con quella « adeguate conformi».

Si prevede altresì che le predette spese possano essere « richieste » e non « addebitate ».

L'articolo 3, comma 1, introduce nell'ordinamento una deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n 1781/ 2006, che pongono a carico delle banche e dei soggetti che offrono servizi di pagamento nella UE l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante, nonché di verificare e registrare tali dati, con evidenti finalità di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri possono infatti non applicare il predetto regolamento (ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del regolamento medesimo) ai trasferimenti di fondi effettuati, nel territorio statale, sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, a determinate condizioni.

In tale contesto la disposizione, sostanzialmente riproducendo il citato articolo 3, comma 6, esclude l'applicazione del predetto Regolamento n 1781/2006 per i trasferimenti di fondi effettuati, in ambito nazionale, sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi antiriciclaggio sanciti dalla normativa italiana (contenuti, in particolare, nel decreto legislativo n. 231 del 2007);

il predetto prestatore sia altresì in grado (analogamente alle condizioni poste dal citato articolo 3, comma 6, lettera *c*), del Regolamento n. 1781/2006) di risalire, mediante un numero unico d'identificazione, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;

l'importo della transazione non superi 1.000 euro.

Tale modifica risulta necessaria per non ostacolare le attuali procedure di incasso relative ai servizi MAV, Ri.Ba e ai bollettini postali, in quanto il pagamento in tali forme attualmente consente di identificare il soggetto debitore (si pensi, ad esempio, alle utenze domestiche) e non il soggetto pagatore, come prescritto dal Regolamento 1781/2006, a meno che il pagamento non venga effettuato tramite addebito in un conto.

Inoltre la deroga, prevista dal legislatore europeo, appare giustificata anche in ragione della scarsa rilevanza dei rischi di riciclaggio connessi con i suddetti servizi di pagamento.

Il comma 2 demanda alle istruzioni in materia di antiriciclaggio emanate dalla Banca d'Italia l'individuazione delle tipologie di trasferimenti soggetti alle predette semplificazioni.

L'articolo 4 dello schema di decreto modifica in più parti il citato titolo V-ter del TUB, che reca la disciplina degli istituti di pagamento, in particolare allo scopo di allineare la disciplina di questi ultimi a quella prevista per gli istituti di moneta elettronica.

Il comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 114-novies del TUB, integra le condizioni alle quali la Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento, prevedendo che essi posano avere, oltre alla forma di società di capitali, anche quello di società cooperativa.

Il comma 2, sostituisce il comma 4 dell'articolo 114-novies, per rendere più stringenti e chiari i requisiti per l'accesso all'attività per gli istituti di pagamento « ibridi » che esercitino altre attività imprenditoriali oltre a quella di fornire servizi di pagamento

A tal fine si prevede che per i predetti istituti « ibridi » l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività sia subordinata, oltre che alla costituzione di un patrimonio destinato (già prevista dalla disciplina vigente), alla condizione che i responsabili dei predetti patrimoni destinati posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 26 del TUB; inoltre si specifica che i requisiti di professionalità pre-

visti dall'articolo 25 del TUB non sono invece richiesti agli esponenti aziendali.

Il comma 3 sostituisce invece il comma 5 del predetto articolo 114-novies, prevedendo (analogamente all'attuale formulazione del secondo periodo del comma 4) che la Banca d'Italia possa imporre la costituzione di una società ad hoc per la sola prestazione di servizi di pagamento, ove lo svolgimento di altre attività imprenditoriali rischi di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento.

Il comma 4 aggiunge nel corpo del medesimo articolo 114-*novies* un nuovo comma 5-*bis*, il quale, riprendendo il contenuto dell'attuale comma 5, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni attuative dell'articolo.

Il comma 5 sostituisce l'articolo 114undecies del TUB. In primo luogo, il nuovo comma 1 dell'articolo, nel confermare le altre sanzioni già previste dall'attuale formulazione, estende agli istituti di pagamento l'applicazione dell'apparato sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di partecipazione al capitale sociale (autorizzazione della Banca d'Italia e comunicazione alla stessa).

Inoltre, il nuovo comma 2 circoscrive l'estensione agli istituti di pagamento cosiddetti « puri » (che cioè non svolgono altre attività oltre a quelle di prestazione di servizi di pagamento) della disciplina della gestione delle crisi aziendali recata dal TUB, analogamente a quanto previsto per gli istituti di moneta elettronica. In dettaglio, agli istituti di pagamento si rendono applicabili le previsioni in materia di divieti allo svolgimento di operazioni o di chiusura di succursali, di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e conseguente liquidazione, di sospensione degli organi di amministrazione e controllo e di revoca dell'autorizzazione, mentre sono invece esclusi dall'applicazione della disciplina dell'amministrazione straordinaria (di cui all'articolo 70 del TUB), prevista invece per le banche.

Il comma 6 sostituisce l'articolo 114duodecies del TUB, relativo alle modalità di gestione dei conti di pagamento della clientela. In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 114-duodecies prescrive, onde fugare eventuali dubbi interpretativi in merito, che le somme di denaro dei clienti
siano iscritte in poste del passivo dei conti
di pagamento utilizzabili dagli istituti solo
per la prestazione dei servizi di pagamento, laddove la formulazione vigente
della norma impone genericamente, senza
alcuna indicazione contabile, di costituire
appositi conti per l'esercizio dell'attività, in
cui confluiscono le somme dei clienti.

Il nuovo comma 2 introduce inoltre la possibilità che gli istituti investano le somme della clientela (in luogo della mera possibilità di detenzione contemplata dalla vigente formulazione della norma) in attività costituenti patrimonio distinto da quello dell'istituto, secondo modalità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano ferme le previsioni già vigenti in materia di esclusione dell'azione dei creditori dell'istituto sul patrimonio distinto, di limiti all'azione dei creditori dei singoli clienti e di esclusione delle compensazioni giudiziali e legali in caso di somme registrate nei conti di pagamento depositate presso terzi.

Viene altresì confermata la previsione del comma 3 ai sensi della quale ai fini dell'applicazione della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

Il comma 7 modifica l'articolo 114terdecies del TUB, inserendovi un nuovo comma 7-bis, ai sensi del quale si specifica che il patrimonio destinato è disciplinato, oltre che dalle norme del TUB, dalle disposizioni del codice civile espressamente richiamate. La modifica è volta ad escludere che possano trovare applicazione in materia norme civilistiche incompatibili con la natura del patrimonio destinato proprio degli istituti di pagamento.

Il comma 8 modifica la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 114-*quaterdecies* del TUB, al fine di ampliare i poteri di vigilanza della Banca d'Italia.

Fermo restando che la Banca d'Italia può adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli istituti riguardanti la restrizione dell'attività o della struttura organizzativa territoriale, nonché il divieto di svolgere alcune operazioni, di distribuire utili o altri elementi patrimoniali, i provvedimenti della Banca d'Italia potranno anche riguardare il divieto di pagare interessi con riferimento agli strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza. La disposizione è volta ad allineare le disposizioni relative agli istituti di pagamento alle norme in materia di requisiti di capitale di banche e intermediari contenute nelle direttive 2009/27, 2009/83 e 2009/111, cosiddette « CRD II » (capital requirements directive).

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno procedere ad alcune audizioni sul tema affrontato dallo schema di decreto legislativo, in particolare ascoltando i rappresentanti della Banca d'Italia.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, condivide la proposta del Presidente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

COMITTATO	RISTRETTO:
$(()) \land ()) \land () \land ())$	KINIKHIIII

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso	
e C. 3832 Carlucci	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. C. 3555 Moffa ed altri	52

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 20 ottobre 2011.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C.1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 8.35 alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 20 ottobre 2011.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

C. 3555 Moffa ed altri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.45 alle 10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti di Legacoop Servizi, Federlavoro/Confcooperative, Agci/Servizi di Lavoro e Assofermet, sull'operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	53
INTERROGAZIONI:	
5-02647 Rivolta: Costruzione di un immobile ad uso commerciale nel comune di Asso	53
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	56
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05554 Piffari: Problematiche relative al completamento del collegamento autostradale Bre.Be.Mi	54
5-05555 Dionisi: Reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori di potenziamento dell'asse stradale Cassia-bis	54
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	57
5-05556 Mariani: Completamento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'asse autostradale A3 Salerno-Pompei-Napoli	54
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	58
5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici	55
ERRATA CORRIGE	55

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 ottobre 2011.

Audizioni di rappresentanti di Legacoop Servizi, Federlavoro/Confcooperative, Agci/Servizi di Lavoro e Assofermet, sull'operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.15 alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

– Interviene il sottosegretario di Stato ai beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.

5-02647 Rivolta: Costruzione di un immobile ad uso commerciale nel comune di Asso.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Erica RIVOLTA (LNP), replicando, esprime rammarico per il ritardo con cui è pervenuta la risposta del rappresentante del Governo all'atto di sindacato ispettivo in titolo. Nel dichiararsi soddisfatta per l'attenzione riservata al patrimonio paesaggistico e culturale della Brianza, ricorda che la zona oggetto dell'intervento indicato nell'interrogazione, oltre ad essere sottoposta a vincoli paesaggistici, è zona a rischio idrogeologico. Fa quindi notare come, successivamente alla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, siano state fatte dall'amministrazione locale scelte del tutto opinabili al luce del grosso rischio idrogeologico che sussiste e sul quale va posta la dovuta attenzione per evitare danni. Richiama il Governo alla necessità di mantenere anche in futuro alta la sua vigilanza su un bene, quale quello della cascata di Vallategna, che si augura conservi la sua natura di bene tutelato.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.15.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05554 Piffari: Problematiche relative al completamento del collegamento autostradale Bre.Be.Mi.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-05554, presentata dal deputato Piffari, è rinviata ad altra seduta.

5-05555 Dionisi: Reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori di potenziamento dell'asse stradale Cassia-bis.

Armando DIONISI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come dall'Allegato Infrastrutture emerga l'importanza per la regione Lazio dell'asse stradale Cassia-bis.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Armando DIONISI (UdCpTP) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, precisando come risulti assente, a suo avviso, la volontà del Governo, una volta completato l'iter progettuale, di reperire le risorse necessarie per la realizzazione dell'asse stradale assi-Bis, anche in vista della realizzazione dell'aeroporto di Viterbo.

5-05556 Mariani: Completamento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'asse autostradale A3 Salerno-Pompei-Napoli.

Tino IANNUZZI (PD), fa notare come l'asse autostradale oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sia un'arteria caratterizzata da un intenso traffico e da lavori in corso oggetto di numerosi rinvii e ritardi. Ritiene che tale infrastruttura debba essere necessariamente completata in tempi rapidissimi anche in considerazione del gravoso aumento dei pedaggi introdotti dalla società concessionaria che, a suo

avviso, è indispensabile ridurre a partire dal gennaio 2012.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Tino IANNUZZI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, fa notare come la risposta del rappresentante del Governo confermi criticità e ritardi nel completamento dei lavori. Ritiene peraltro che da parte dell'ANAS e della società concessionaria siano state disattese le scadenze già indicate e ritiene inaccettabili le giustificazioni addotte per il mancato rispetto dei tempi previsti, stante che i lavori sono iniziati fra il 2002 e il 2006. Fa quindi notare come il Governo non possa limitarsi a prendere atto dei ritardi, ma debba intervenire sull'ANAS e sulla SAM per il prezzo eccessivo che il territorio è costretto a pagare. Nel dichiararsi insoddisfatto della risposta fornita, preannuncia ulteriori iniziative parlamentari in merito.

5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-05557, presentata dal deputato Guido Dussin, è rinviata ad altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 549 del 20 ottobre 2011 a pagina 177, seconda colonna, sopprimere la settima e l'ottava riga, ed alla nona riga il « 2 » è sostituito dall'« 1 ».

5-02647 Rivolta: Costruzione di un immobile ad uso commerciale nel comune di Asso.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione degli Onorevoli Rivolta e Molteni relativa alla realizzazione di un supermercato in prossimità della cascata della Vallategna, una zona estremamente vulnerabile dal punto di vista paesaggistico.

Le verifiche effettuate dai competenti Uffici di questo Ministero presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, riferiscono che alcuni dei terreni limitrofi alla cascata risultano sottoposti alle disposizioni della legge 11 giugno 1922, n. 778 sulla « Tutela delle bellezze naturali », con provvedimenti trascritti e regolarmente notificati agli allora proprietari.

La situazione vincolistica è stata portata a conoscenza della Regione Lombardia e del Comune di Asso, per quanto di rispettiva competenza, in merito all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica.

Da ultimo, peraltro, la Provincia di Como, con nota del 18 aprile scorso, ha trasmesso alla Regione Lombardia – Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, una deliberazione del Consiglio Provinciale in data 5 aprile recante una « Proposta di ampliamento del vincolo esistente sulla Cascata della Vallategna in Comune di Asso ».

La stessa Soprintendenza è in attesa di visionare la documentazione relativa al progetto per poter esprimere le proprie valutazioni.

Tale documentazione progettuale tuttavia al momento non è ancora pervenuta nonostante le reiterate richieste di trasmissione rivolte al Comune di Asso.

Nelle richieste la Soprintendenza ha evidenziato, con l'occasione, che dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) qualsiasi progetto che si voglia intraprendere sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico deve ottenere il parere preventivo e vincolante da parte della Soprintendenza, non essendo più sufficiente l'esame dell'Ufficio basato sul mero controllo della legittimità degli atti relativi alle autorizzazioni paesaggistiche.

Si rassicurano gli Onorevoli interroganti in merito al costante presidio della zona da parte del competente Ufficio periferico.

5-05555 Dionisi: Reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori di potenziamento dell'asse stradale Cassia-bis.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla interrogazione in esame nella quale l'Onorevole interrogante chiede di sapere quale sia l'effettivo stato dell'iter realizzativo dell'opera, rappresento che in data 10 ottobre 2011, la Regione Lazio, soggetto aggiudicatore dell'intervento, ha trasmesso il progetto definitivo dei lavori di costruzione e completamento dell'adeguamento a 4 corsie della strada statale 2 Cassia, tronco tra il Km 41+300 ed il Km 74+400.

Nel rispetto della procedura delineata nel decreto legislativo n. 163 del 2006, la Struttura Tecnica di Missione del Ministero che rappresento provvederà alla convocazione della Conferenza di Servizi, al fine della presentazione al CIPE della proposta di approvazione dell'opera. Il costo complessivo dell'opera, così come determinato in sede di progettazione definitiva è stimato complessivamente in 649.916.607,11 euro, comprensivo delle somme a disposizione.

Infine, secondo quanto riferito anche dalla Regione, prima di poter procedere alla gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori si dovrà effettuare la « Verifica » del progetto, da eseguirsi a cura di una società esterna, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché provvedere all'inoltro del progetto stesso al Comitato tecnico regionale lavori pubblici per l'esame e il parere ai sensi della legge regionale n. 5 del 2002.

5-05556 Mariani: Completamento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'asse autostradale A3 Salerno-Pompei-Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Lungo la direttrice Scafati-Pompei-Napoli e S. Giorgio a Cremano i lavori non sono ancora ultimati, in quanto risulta essere stata ampliata solo la carreggiata autostradale.

Detti lavori dovranno essere completati con opere integrative, quali muri di sostegno, pavimentazione, dotazioni di sicurezza e segnaletica orizzontale e verticale.

Conseguentemente in detti tratti, dove il limite di velocità imposto è di 60 km/h, l'esercizio autostradale si svolge ancora in configurazione di cantiere, per il quale i limiti di velocità sono fissati dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Nelle tratte indicate, pertanto, sarà possibile incrementare il limite di velocità solo quando saranno integralmente completati i lavori.

Per quanto riguarda, invece, lo stato attuativo dei lavori in corso, si fornisce l'aggiornamento nella tabella che allego nella quale vengono riportati, rispetto alle comunicazioni precedentemente fornite, gli importi e gli avanzamenti produttivi che sono calcolati sulla base delle perizie di variante in corso d'opera.

Conseguentemente anche l'avanzamento percentuale non tiene più conto degli importi contrattuali, bensì degli importi provvisionali di dette perizie di variante.

Al riguardo preciso, tuttavia, che le continue richieste degli Enti territoriali di varianti ai progetti approvati, relativamente alle viabilità esterne, stanno condizionando in maniera rilevante il regolare avanzamento produttivo dei lavori.

Nel caso di specie segnalo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti criticità:

Lotto 12-17. Il comune di Torre del Greco non concede l'autorizzazione per la chiusura di alcune strade comunali che attraversano l'autostrada su cavalcavia esistenti, impedendo in tal modo la demolizione di detti cavalcavia e la ricostruzione delle nuove opere previste in progetto. Al riguardo detto comune ha condizionato il regolare avanzamento dei lavori al recepimento di nuove richieste in variante al progetto approvato in Conferenza di Servizi, che esulano dai lavori di ampliamento a tre corsie.

Lotto Ponticelli-Barra. Il comune di Napoli ha autorizzato, successivamente all'approvazione in Conferenza di Servizi del lotto in parola, la costruzione di una nuova area di servizio su Via Ville Romane, che impedisce la realizzazione della nuova rampa d'immissione dall'autostrada A3 su detta strada comunale. Tale circostanza non consente di realizzare le opere previste in progetto.

Lotto 19-22. I lavori di ampliamento non possono essere completati per la presenza di un collettore fognario, per il quale la regione Campania non ne ha ancora autorizzato la dismissione.

Nuovo Svincolo di Portici-Ercolano. Il nuovo svincolo, sebbene siano stati completati i lavori, non può essere messo in esercizio, in quanto non vengono concesse dai comuni interessati le ordinanze relative al collegamento di detta opera con la viabilità comunale esistente.

Per quanto sopra esposto, Anas ritiene che i lavori potranno essere ultimati entro la scadenza della Concessione a condizione che gli Enti Territoriali interessati rilascino quelle autorizzazioni necessarie per il regolare avanzamento produttivo.

Per quanto attiene, infine, le risorse finanziarie necessarie al completamento dei lavori, si confermano le previsioni contenute nel Piano Economico Finanziario, allegato alla Convenzione Unica vigente, per complessivi euro 381.000.000 circa (compresi alcuni interventi già completati, come la galleria S. Pantaleone ed interventi minori), a cui si devono aggiungere gli adeguamenti necessari a seguito di sopravvenute disposizioni legislative oltreché per lo smaltimento di rifiuti rinvenuti nelle aree oggetto dei lavori, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto l'intervento finanziario diretto della Società Concessionaria.

TABELLA

A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO Lavori in corso – Soc. Concessionaria SAM			
SITUAZIONE LAVORI			
Lotto	Percentuale avanzamento	Data ultimazione lavori prevista	Importo perizie di va- riante in corso di reda- zione
	%		euro
5-10	75%	31/12/2012	139.000.000,00
10-12	90%	15/05/2012	31.000.000,00
12-17	70%	30/11/2012	104.000.000,00
17-19	84%	31/12/2012	24.000.000,00
19-22	90%	28/02/2012	58.000.000,00
Ponticelli	78%	30/06/2012	19.000.000,00
Angri	52%	15/03/2012	23.000.000,00

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento	
di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030	
Poli	60
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni	
e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366	
Cazzola C 4455 Di Pietro	60

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 20 ottobre 2011.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.20 alle 9.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 20 ottobre 2011.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.35 alle 10.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-05560 Binetti: Applicazione nelle ASL delle linee guida in materia di terapia farmacologica del disturbo ADHD 5-05561 Miotto: Riduzione degli stanziamenti finanziari destinati alla sanità, con particolare riferimento ai fondi per l'edilizia sanitaria 61 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 64 5-05562 Palagiano: Dati relativi al censimento degli embrioni crioconservati giacenti presso i centri di PMA 62 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 66 5-05563 Fucci: Iniziative di carattere normativo per la deroga del blocco del turn over e per autorizzare il ricorso alla mobilità e l'espletamento di nuovi concorsi nella regione Puglia . . 62 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 69

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.40.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05560 Binetti: Applicazione nelle ASL delle linee guida in materia di terapia farmacologica del disturbo ADHD.

Gero GRASSI, presidente, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibi-

lità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta.

5-05561 Miotto: Riduzione degli stanziamenti finanziari destinati alla sanità, con particolare riferimento ai fondi per l'edilizia sanitaria.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere i dati relativi ai tagli alla sanità effettuati dal Governo negli ultimi tre anni e in particolare quelli operati agli investimenti per l'edilizia sanitaria.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta del sottosegretario, dalla quale si evince che i tagli e le riduzioni finanziarie operati agli stanziamenti destinati al settore sanitario negli ultimi tre anni dal Governo in carica impediscono di fatto non solo l'acquisto di moderne attrezzature diagnostiche da parte del personale medico, ma soprattutto impediscono l'apertura di nuovi cantieri edili. Infine, i mancati rifinanziamenti determineranno nel prossimo futuro anche la chiusura dei cantieri già aperti e in attesa di ricevere gli stanziamenti di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

5-05562 Palagiano: Dati relativi al censimento degli embrioni crioconservati giacenti presso i centri di PMA.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere gli ultimi dati in possesso del Ministero della salute relativamente al censimento degli embrioni crioconservati, effettuato ai sensi del DM 4 agosto del 2004, che ha stanziato all'uopo 50.000 euro, nonché lo stato di operatività della Bio-banca istituita presso l'Ospedale maggiore di Milano sempre in base al medesimo decreto ministeriale.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, puntuale per quanto riguarda i dati comunicati ma decisamente insufficiente per quanto concerne le motivazioni addotte per giustificare l'incompleta attuazione della normativa e le difficoltà ad essa sottese. Infatti, le complicazioni relative al funzionamento della Bio-banca e al mancato trasferimento in questa degli embrioni dai centri di PMA – peraltro verificatesi solo in Italia - sono addebitabili solo alla leggerezza dell'allora ministro Sirchia, che avrebbe ben potuto prevedere i rischi e le problematiche così precisamente evidenziate ora nella risposta del sottosegretario. Peraltro, ricorda che per la Bio-banca furono stanziati 400.000 euro, che sono serviti per la creazione dell'area di criobiologia (230.000 euro), per materiali e *software* (96.000 euro) e per personale (74.000 euro). A fronte di questa consistente spesa pubblica nessun embrione risulta pervenuto presso la suddetta struttura. In conclusione, dopo aver sottolineato che dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2009 il numero degli embrioni soprannumerari è in consistente aumento, fa presente che se i centri non riusciranno a finanziare la crioconservazione allora sì che si moltiplicheranno i contenziosi.

5-05563 Fucci: Iniziative di carattere normativo per la deroga del blocco del *turn over* e per autorizzare il ricorso alla mobilità e l'espletamento di nuovi concorsi nella regione Puglia.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, che fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011 « cosiddetta manovra estiva », ai sensi della quale sono state annullate le assunzioni nel pubblico impiego effettuate in forza di provvedimenti regionali dichiarati incostituzionali. Tale norma incide in particolare sulla stabilizzazione di 530 dirigenti medici e altri sanitari precari, operanti nel servizio sanitario pugliese e può peraltro determinare pesanti disfunzioni in termini di qualità e quantità delle prestazioni sanitarie erogate all'interno della regione. Si chiede quindi una valutazione al governo di tale situazione e soprattutto quali iniziative possa assumere per rimediare a tali disfunzioni, come ad esempio una deroga al blocco del turnover, una autorizzazione ad espletare concorsi o a ricorrere alla mobilità.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), replicando, intende innanzitutto ringraziare

il sottosegretario per la risposta fornita, per la quale si dichiara soddisfatto, che evidenzia l'attenzione del Governo per la sanità pugliese. E ciò è tanto più importante in un momento in cui la sanità della regione deve affrontare problematiche complesse come quella del riordino del settore in attuazione del piano di rientro.

Dopo aver richiamato il parere espresso il 14 luglio scorso dalla XII Commissione sul provvedimento recante la manovra estiva, nel quale si auspicava l'adozione in tempi brevi di interventi

diretti a stabilizzare il personale sanitario interessato dal comma 8 dell'articolo 16, ribadisce la necessità che il governo intervenga a sanare le conseguenze della dichiarata illegittimità costituzionale della legge regionale sulla stabilizzazione dei medici.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

5-05561 Miotto: Riduzione degli stanziamenti finanziari destinati alla sanità, con particolare riferimento ai fondi per l'edilizia sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione sollevata, si osserva quanto segue.

Nell'ambito del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e specificatamente cito:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 796, lettera *n*), che ha incrementato il programma di 2.424.971.723,98 euro, ripartite con delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), all'articolo 2, comma 279, che ha incrementato il programma di 3 miliardi di euro, ripartite con delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97;

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), all'articolo 69, ha incrementato il programma di 1 miliardo di euro, risorse non ancora ripartite alle Regioni, elevando a complessivi 24 miliardi di euro la dotazione di risorse per il programma pluriennale di interventi in sanità.

Gli interventi finanziati con i fondi di cui all'articolo 20 legge 67/88 attualmente in esecuzione sono circa 550. Tutti gli interventi sono finanziati per l'importo iscritto nell'Accordo di Programma stipulato con la Regione. Il mancato finanziamento nella legge di stabilità non comporterà la chiusura dei cantieri di lavoro relativi agli interventi già finanziati.

Sulla base delle risorse stanziate e ripartite con le citate delibere CIPE 98 e 97/2008 le Regioni hanno predisposto Accordi di programma, programmando la realizzazione di n. 274 interventi per un importo complessivo a carico dello Stato di circa 1,500 miliardi di euro.

A seguito delle disposizioni recate dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 2010, il capitolo di bilancio 7464 (di competenza del Ministero dell'economia), sul quale sono trasferite le competenze del programma di investimenti, ha subìto tagli per circa 1,8 miliardi, che hanno comportato l'impossibilità di definire tutti gli Accordi di Programma, presentati dalle Regioni.

Allo stato attuale risultano già validati dal Ministero della salute e in attesa di sottoscrizione, per un importo complessivo di 1,537 miliardi di euro, i seguenti Accordi di programma:

Regione Toscana per 203,6 milioni di euro;

Regione Lombardia per 491,5 milioni di euro;

Regione Liguria per 188,84 milioni di euro;

Regione Molise per 5,65 milioni di euro (attuazione articolo 79, legge n. 133 del 2008);

Regione Friuli Venezia Giulia per 151,75 milioni di euro;

Regione Umbria per 83,74 milioni di euro;

Regione Emilia Romagna per 207,23 milioni di euro;

Regione Veneto per 205,18 milioni di euro.

Il mancato finanziamento di tali Accordi non consentirà l'apertura dei cantieri relativi a: 15 nuove costruzioni in ambito ospedaliero, pari al 5,4 per cento degli interventi previsti; 13 nuove costruzioni in ambito territoriale, pari al 4,7 per cento; 122 interventi di ristrutturazione, pari al 44,5 per cento; 26 interventi di manutenzione, pari al 9,4 per cento; 11

interventi di completamento, pari al 4 per cento.

Inoltre, non sarà possibile procedere alla realizzazione di n. 80 interventi consistenti nell'acquisto di attrezzature e tecnologie sanitarie, pari al 29,2 per cento degli interventi previsti, ed all'acquisto di 7 immobili pari al 2,5 per cento degli interventi previsti.

Da ultimo mi sembra opportuno segnalare che il Ministero della salute auspica che nei tempi e con le modalità possibili la questione sollevata possa trovare adeguata soluzione.

5-05562 Palagiano: Dati relativi al censimento degli embrioni crioconservati giacenti presso i centri di PMA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto ministeriale 4 agosto 2004, « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita », in attuazione dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 40 del 2004 stabilisce che il Ministro della salute « definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2 », cioè « degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge ».

Il decreto, inoltre, opera una distinzione tra embrioni « in attesa di un futuro impianto » da quelli « in stato di abbandono ».

Obiettivo del decreto era raccogliere tutti questi ultimi in un unico centro, individuato nella « Biobanca Nazionale » situata presso il centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell'Ospedale Maggiore » di Milano.

L'Istituto Superiore di Sanità, nel rispetto dei compiti affidati dal decreto ministeriale succitato, a fine marzo 2006 ha concluso una prima fase del censimento e della localizzazione degli embrioni crioconservati in stato di abbandono.

In prima istanza, sono stati raccolti i dati di quegli embrioni definiti in stato di abbandono secondo l'articolo 1, comma 2, voce *a*), del menzionato decreto (embrioni per i quali vi sia effettiva rinuncia scritta al loro futuro utilizzo per un progetto familiare da parte della coppia genitoriale o della donna single, eventualità possibile prima della legge n. 40 del 2004).

Per quanto riguarda i dati raccolti sulla seconda tipologia di embrioni crioconservati in stato di abbandono (embrioni per i quali dopo più di un anno di documentati tentativi, da parte dei Centri di procreazione medicalmente assistita, di rintracciare le coppie di genitori o le donne a cui gli embrioni appartengono, questi tentativi non abbiano dato alcun esito) il censimento è stato più difficoltoso.

Questa seconda tipologia di embrioni, sebbene molto meno rappresentata della prima, ha previsto dei tempi di censimento ovviamente più lunghi, in considerazione dei tentativi dei Centri di rintracciare le coppie non rispondenti.

I Centri che detenevano embrioni crioconservati, in base alla lista compilata dal Ministero della salute per ottemperare alla disposizione vigente, che sono stati contattati dall'Istituto Superiore di Sanità, sono 88.

Il 100 per cento di questi 88 Centri ha risposto. Dei centri rispondenti 6 hanno dichiarato di non avere embrioni crioconservati in assoluto.

Degli 82 Centri che avevano embrioni crioconservati, 53 (64,6 per cento) avevano embrioni crioconservati in stato di abbandono e i restanti 29, ovvero il 35,4 per cento, invece, non avevano embrioni crioconservati in stato di abbandono.

Nei 53 Centri che hanno dichiarato di avere embrioni crioconservati in stato di abbandono, sono stati censiti 2527 embrioni di 603 di coppie.

In base all'ultimo aggiornamento fornito dal Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita dell'Istituto Superiore di Sanità (dati al 13 settembre 2011) la situazione è la seguente.

Secondo la prima tipologia di embrioni crioconservati in stato di abbandono definiti nel comma 2, voce *a*), del summenzionato decreto ministeriale (« il centro che effettua tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) acquisisce la rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservati da parte della coppia di genitori o della singola donna »), ci sono 55 Centri che hanno 3.862 embrioni crioconservati in stato di abbandono, appartenenti a 939 coppie.

Riguardo la seconda tipologia di embrioni crioconservati in stato di abbandono definita nel comma 2, voce *b*), (« il centro che effettua tecniche di PMA documenta i ripetuti tentativi eseguiti, per almeno un anno, di ricontattare la coppia o la donna che ha disposto la crioconservazione degli embrioni; solo nel caso di reale e documentata impossibilità a rintracciare la coppia, l'embrione potrà essere definito come abbandonato »), ci sono in 46 Centri 6.279 embrioni crioconservati appartenenti a 1.544 coppie che non è stato possibile ricontattare.

Il trasferimento, in ogni caso, non sarebbe mai stato completo, rimanendo in carico dei Centri gli embrioni ancora non definibili in stato di abbandono, in quanto i Centri, non raggiungendo i « proprietari » degli embrioni, non potevano considerare gli stessi embrioni come abbandonati, anche se trascorso l'anno indicato dalla norma. Questa parte del decreto non ha ancora trovato compiuta attuazione, per i motivi che seguono:

1. Inapplicabilità della definizione di « embrioni in stato di abbandono », come ampiamente argomentato nella relazione finale della « Commissione di studio sulle problematiche relative agli embrioni conservati nei Centri di Procreazione medicalmente assistita », istituita con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il 25 giugno 2009. Per gli embrioni dichiarati esplicitamente abbandonati, il consenso della coppia/donna è sempre revocabile, e quindi l'abbandono

non può mai essere considerato definitivo. Per gli embrioni per i quali, invece, il Centro PMA non è riuscito a rintracciare la coppia/donna, si fa presente che il mancato contatto potrebbe essere dovuto anche ad un semplice cambio di indirizzo della stessa coppia/donna, che non è tenuta a comunicarlo al Centro PMA.

Si consideri, inoltre, che, in entrambi i casi esaminati, si tratta comunque di embrioni prodotti in un periodo precedente alla legge n. 40 del 2004, con contratti stipulati direttamente fra la coppia/donna e il Centro stesso: difficilmente in quei contratti si sarebbe potuto prevedere un trasferimento degli embrioni in altra sede, anche se per disposizione di legge. L'applicazione di un decreto potrebbe, quindi, confliggere con il rispetto della stipula di un contratto privato, in presenza di contenziosi giuridici.

2. Non quantificazione delle spese assicurative per la copertura dei rischi da danneggiamento degli embrioni durante il trasferimento, in considerazione che il decreto in oggetto non prevedeva una copertura finanziaria *ad hoc* per il trasferimento degli embrioni in stato di abbandono dai singoli Centri al Centro di Milano, né prevedeva a carico di chi queste spese dovessero gravare.

Il decreto prevedeva il finanziamento per il censimento, e per la costituzione della Biobanca. I Centri di PMA, per i motivi di cui sopra, non hanno grande interesse a disfarsi degli embrioni crioconservati, pure se « in stato di abbandono ». E d'altra parte, il trasporto è estremamente complesso e costoso, essendo gravato anche dall'incognita delle spese assicurative, mai quantificate (quanto vale un embrione, se il trasferimento lo dispone lo Stato e non è richiesto dai diretti interessati?): finora, una prima stima dei costi di trasporto (senza considerare l'assicurazione) era stata quantificata pari alla cifra impiegata per l'allestimento della Biobanca.

Sulla base delle considerazioni formulate, ci si potrebbe trovare nella seguente situazione: una coppia con embrioni crioconservati ne vuole chiedere il trasferimento per tentare una gravidanza. Si rivolge al Centro PMA con cui anni prima ha stipulato un contratto, e scopre che sono stati trasferiti nella Biobanca Nazionale e dichiarati in abbandono.

Allora ne richiedono di nuovo il trasferimento a un Centro, per poter tentare la gravidanza. Primo problema: chi paga costo connesso al « ritorno indietro » ? Ma supponiamo che, in qualche modo, gli embrioni vengano spostati, trasferiti in utero, ma la gravidanza non si sviluppi. La coppia fa causa al Centro perché ipotizza che il trasporto degli embrioni li abbia danneggiati, magari per una non adeguata messa a punto della catena del freddo. Chi paga i danni ?

3. Consideriamo infine le quantità: all'entrata in vigore della legge n. 40 del 2004, gli embrioni crioconservati nei Centri di PMA erano circa 30.000, e quelli che rispondevano ai criteri definiti dal decreto « in stato di abbandono », circa 3.000.

Quindi l'applicazione del decreto richiederebbe un'ingente spesa, un rischio dal punto di vista dell'esposizione a contenziosi giuridici, per un numero di embrioni limitato rispetto a quelli « giacenti ».

Il problema non si risolverebbe e, anzi, periodicamente si dovrebbe procedere ad ulteriori trasporti, visto che il numero degli embrioni « in stato di abbandono » cambia continuamente.

In conclusione, e come prospettiva futura, è intenzione del Ministero della salute procedere ad una modifica del suddetto decreto, nel senso di lasciare tutti gli embrioni crioconservati prima della legge n. 40 del 2004 nei Centri in cui sono custoditi, così come è già stabilito per gli altri embrioni, quelli creati successivamente all'entrata in vigore della legge, in linea tra l'altro con il prossimo Accordo in Conferenza Stato-Regioni sui « Requisiti per la conformità al decreto legislativo n. 191 del 2007 e decreto legislativo n. 16 del 2010 nel prelievo, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di gameti, zigoti ed embrioni per tecniche di procreazione medicalmente assistita» in fase di avanzata predisposizione, dove si dice che:

« Tutti gli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto verranno congelati e crioconservati presso i centri dove le tecniche sono state effettuate. I relativi oneri verranno definiti sulla base della normativa vigente.

Per quanto concerne gli embrioni, definiti "in stato di abbandono", prodotti prima della legge n. 40 del 2004, la Regione o la Provincia Autonoma di competenza stabilisce i criteri per allocare i costi di crioconservazione ».

5-05563 FUCCI: Iniziative di carattere normativo per la deroga del blocco del *turn over* e per autorizzare il ricorso alla mobilità e l'espletamento di nuovi concorsi nella regione Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione rappresentata nell'interrogazione in esame, in via preliminare si segnala che la stabilizzazione del personale precario della Regione Puglia è attualmente oggetto di approfondimento nell'ambito del tavolo sui piani di rientro.

La Regione Puglia è tra le regioni che hanno sottoscritto l'accordo con lo Stato per l'approvazione di un Piano di rientro dai *deficit* sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Tale accordo, la cui attuazione costituisce condizione per la Regione Puglia per vedere riattribuiti i maggiori finanziamenti non ancora erogati dallo Stato a causa del mancato rispetto da parte della stessa del Patto Interno di Stabilità per gli anni 2006 e 2008 e, solo per l'anno 2008, per l'inadempienza nell'ambito dell'assistenza domiciliare e residenziale, comporta l'impegno da parte delle regioni a procedere ad una ricognizione delle cause dei disavanzi e ad elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale, al fine di individuare gli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico, rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

L'articolo 1 di tale accordo prevede l'impegno della Regione ad adottate i provvedimenti necessari a dare esecuzione alle pronunce della Corte Costituzionale rese nei giudizi di costituzionalità sollevati dal Governo nei confronti di leggi regionali della Puglia.

Fra queste rientra anche la legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 68 del 2011.

Tale normativa prevedeva, fra l'altro, l'assunzione di personale precario appartenente alla dirigenza medica in servizio nel servizio sanitario regionale (SSR). In riferimento all'esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2011, è intervenuto l'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha dichiarato nulle di diritto le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione dei rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni poste in essere in base a disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime da sentenze della Corte Costituzionale.

In merito al ruolo esercitato dal Ministero della salute in materia di verifica dell'erogazione dei LEA da parte delle regioni, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), conferisce al Ministero della salute, di concetto con quello dell'economia e finanze, un'attività di affiancamento delle regioni, per la verifica ed il monitoraggio dei singoli piani di rientro.

Nello specifico, il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per verificare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio Sanitario nelle singole Regioni, viene effettuato attraverso il « Sistema di Garanzia », istituito con il Decreto Legislativo n. 56 del 2000, e la «Verifica Adempimenti ».

Il « Sistema di Garanzia », previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2001, è un insieme di indicatori di monitoraggio che investono tutti i livelli di assistenza e si esplicano in termini di costo, di attività e di risorse, consentendo anche valutazioni di appropriatezza e qualità.

La « Verifica Adempimenti » è, invece, lo strumento del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (di seguito Comitato LEA).

Il Comitato LEA individua annualmente, sulla base dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e della normativa vigente, gli adempimenti regionali, tra i quali sono compresi l'adeguamento dei posti letto allo standard previsto dalla normativa vigente, il potenziamento della deospedalizzazione e dell'assistenza territoriale, il controllo della spesa farmaceutica, il contenimento delle liste di attesa, la verifica delle procedure di accreditamento, l'attuazione dei piani nazionali di prevenzione attiva e di formazione del personale sanitario. Per la valutazione dei suddetti adempimenti il Comitato LEA predispone un documento, corredato di note esplicative, che viene trasmesso alle Regioni sottoposte a verifica, a partire dal quale si avvia il procedimento istruttorio da parte dei competenti uffici.

Ai fini della valutazione degli adempimenti, si tengono riunioni tecniche istruttorie, a conclusione delle quali il Comitato LEA perviene alla certificazione. Tale certificazione è presupposto per la verifica finale degli adempimenti da parte del Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005.

L'esito positivo di tale verifica consente alle Regioni di accedere ad una quota premiale, pari attualmente al 3 per cento del fondo sanitario regionale. Di contro, il mancato assolvimento, anche di un singolo adempimento, comporta la non erogazione dei fondi, con possibilità di recupero solo attraverso la predisposizione di un eventuale Piano di rientro (articolo 2, comma 92, legge n. 191 del 2010, legge finanziaria 2010).

In sede congiunta, il Comitato LEA con il Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, valutano la possibilità, per le regioni in piano di rientro, di sanare le inadempienze pregresse sulla base delle azioni poste in essere dalle Regioni stesse.

Sarà, quindi, oggetto di attenzione, nell'interesse della popolazione pugliese ed in relazione agli specifici bisogni del territorio, monitorare che gli interventi previsti dal Piano di rientro regionale assicurino il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza.

Si segnala da ultimo, e per la specifica questione sollevata, che in caso di accertata impossibilità di garantire l'erogazione dei LEA sarà possibile – come previsto dalle manovre finanziarie del 2011 – per la regione Puglia presentare una richiesta di deroga al blocco del « turn over ».

Tale richiesta sarà valutata dai Tavoli tecnici ove accompagnata da adeguate rimodulazioni che rendano la complessiva manovra sul personale coerente con i risparmi di spesa programmati dal Piano di rientro.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI: Nell'ambite dell'asseme devli etti del Coverne recenti riendine delle normative sull'attività	
Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).	
Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	71
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 ottobre 2011.

Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

SOMMARIO

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto	
Antonio Manganelli	72
Comunicazioni del Presidente	72

Giovedì 20 ottobre 2011. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Antonio MANGANELLI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai

quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai deputati REGUZZONI (Lega Nord-Padania) e ROSATO (PD) e dai senatori BELISARIO (IdV), PASSONI (PD) e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti il calendario dei lavori e la documentazione pervenuta.

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	73
Audizione dell'avvocato dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, Giampaolo Schiesaro (Svolgimento e conclusione)	73
Audizione dell'avvocato dell'Avvocatura dello Stato, Giacomo Aiello (Svolgimento e conclusione)	74
Audizione del presidente della Syndial SpA, dottor Leonardo Bellodi (Svolgimento e conclusione)	74
Audizione del presidente della Sogesid SpA, avvocato Vincenzo Assenza (Svolgimento e conclusione)	74
Audizione del direttore del dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità, dottoressa Loredana Musumeci (Svolgimento e conclusione)	75
Audizione del dottor Fabrizio Gatti, giornalista (Svolgimento e conclusione)	75
Sui lavori della Commissione	75
Comunicazioni del Presidente	75

Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'avvocato dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, Giampaolo Schiesaro.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione dell'avvocato dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, Giampaolo Schiesaro.

Giampaolo SCHIESARO, avvocato dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PE-CORELLA, *presidente*, nonché la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD).

Giampaolo SCHIESARO, avvocato dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, risponde ai quesiti posti. Chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta. Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Schiesaro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'avvocato dell'Avvocatura dello Stato, Giacomo Aiello.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'avvocato dell'Avvocatura dello Stato, Giacomo Aiello.

Giacomo AIELLO, avvocato dell'Avvocatura dello Stato, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD) e i deputati Susanna CENNI (PD) e Gaetano PECO-RELLA, presidente.

Giacomo AIELLO, avvocato dell'Avvocatura dello Stato, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Aiello per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente della Syndial SpA, dottor Leonardo Bellodi.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presi-

dente della Syndial SpA, dottor Leonardo Bellodi.

Leonardo BELLODI, *presidente della* Syndial SpA, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Gaetano PECO-RELLA, *presidente*, e Susanna CENNI (PD) nonché le senatrici Daniela MAZZUCONI (PD) e Dorina BIANCHI (PdL).

Leonardo BELLODI, *presidente della* Syndial SpA, risponde ai quesiti posti.

Giuseppe COLOMBO, *Syndial SpA*, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione del protrarsi dell'audizione e del fatto che le questioni sollevate dai parlamentari intervenuti sono numerose e complesse, avverte, d'intesa con il presidente Bellodi, che lo stesso completerà le risposte ai quesiti posti successivamente, per iscritto. Ringrazia quindi gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente della Sogesid SpA, avvocato Vincenzo Assenza.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della Sogesid SpA, avvocato Vincenzo Assenza.

Vincenzo ASSENZA, presidente della Sogesid SpA, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD) e i deputati Stefano GRAZIANO (PD), Susanna CENNI (PD) e Gaetano PECORELLA, presidente.

Vincenzo ASSENZA, presidente della Sogesid SpA, risponde ai quesiti posti.

Fausto MELLI, Sogesid, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *pre-sidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del direttore del dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità, dottoressa Loredana Musumeci.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore del dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore sanità, dottoressa Loredana Musumeci.

Loredana MUSUMECI, direttore del dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD), nonché i deputati Stefano GRAZIANO, Paolo RUSSO (PdL), e Gaetano PECORELLA, presidente.

Loredana MUSUMECI, direttore del dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Musumeci per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Fabrizio Gatti, giornalista.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Fabrizio Gatti, giornalista.

Fabrizio GATTI, giornalista, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD), e il deputato Gaetano PECORELLA, presidente.

Fabrizio GATTI, giornalista, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Gatti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Intervengono a più riprese, per alcune precisazioni, la senatrice Daniela MAZZU-CONI (PD), e il deputato Gaetano PECO-RELLA, *presidente*.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, comunica che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione effettuerà una missione in Sardegna dal 25 al 27 ottobre, una missione in Piemonte, Lombardia e Rimini dall'8 all'11 novembre e una missione a Marghera e Trieste dal 22 al 24 novembre.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha stabilito che una delegazione della Commissione effettui una missione di studio in Gran Bretagna dall'11 al 16 dicembre 2011 nell'ambito degli approfondimenti sul traffico internazionale dei rifiuti e sui rifiuti radioattivi.

Avverte altresì che, in data 5 ottobre 2011, è pervenuta una lettera da parte della dottoressa Ileana Fedele, consulente

a tempo parziale e a titolo gratuito, con la quale vengono rassegnate le dimissioni dall'incarico.

La seduta termina alle 19.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Schengen (COM(2011)559 def.).

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV Camera e 1ª e 14ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente e di altri componenti della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, in merito all'attuazione del Trattato di Lisbona, con particolare riguardo agli aspetti istituzionali e di partecipazione democratica (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione)	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. Atto n. 402 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	5
ALLEGATO (Parere approvato)	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	9
ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori)	11
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)	13
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Professor Mauro Marè, Presidente del Gruppo di lavoro Sovrapposizione Stato fiscale – Stato sociale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale »	15
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di	

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	16
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 (Esame e rinvio)	19
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408 (Esame e rinvio)	22
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1ª Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	24
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1ª Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	25
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb. (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	25
ALLEGATO (Parere approvato)	31
SEDE REFERENTE:	
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>).	25
Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354. C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Rinvio del seguito dell'esame)	25
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia (Seguito dell'esame e rinvio)	26
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399 (Esame e rinvio)	26
(Zounce & Hirror)	20
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. C. 4624 Governo (Seguito esame e rinvio)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
AVVERTENZA	35

52

V Bilancio, tesoro e programmazione	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05552 Bitonci: Esclusione dal Patto di stabilità interno dei residui passivi relativi a interventi urgenti per il riassetto di aree a rischio idrogeologico nel comune di Fornovo di Taro	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Esame nuovo testo C. 4207, approvata in testo unificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Atto n. 406 (Rilievi alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
AVVERTENZA	
VI Finanze	
RISOLUZIONI:	
7-00713 Ventucci: Concessione dell'esonero dalla prestazione di garanzia per l'introduzione di beni nei depositi IVA (Discussione e conclusione – Approvazione)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 11 del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 406 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso	

e C. 3832 Carlucci

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. C. 3555 Moffa ed altri	52
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti di Legacoop Servizi, Federlavoro/Confcooperative, Agci/Servizi di Lavoro e Assofermet, sull'operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	53
INTERROGAZIONI:	
5-02647 Rivolta: Costruzione di un immobile ad uso commerciale nel comune di Asso ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	53 56
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05554 Piffari: Problematiche relative al completamento del collegamento autostradale Bre.Be.Mi	54
5-05555 Dionisi: Reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori di potenziamento dell'asse stradale Cassia-bis	54 57
5-05556 Mariani: Completamento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'asse autostradale A3 Salerno-Pompei-Napoli	54
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	58
5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici	55
ERRATA CORRIGE	55
XI Lavoro pubblico e privato	
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli	60
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro	60
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05560 Binetti: Applicazione nelle ASL delle linee guida in materia di terapia farmacologica del disturbo ADHD	61
5-05561 Miotto: Riduzione degli stanziamenti finanziari destinati alla sanità, con particolare riferimento ai fondi per l'edilizia sanitaria	61
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	64
5-05562 Palagiano: Dati relativi al censimento degli embrioni crioconservati giacenti presso i centri di PMA	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	66
5-05563 Fucci: Iniziative di carattere normativo per la deroga del blocco del <i>turn over</i> e per autorizzare il ricorso alla mobilità e l'espletamento di nuovi concorsi nella regione Puglia **ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	62 69

XIII	Agrico	ltura
------	--------	-------

AUDIZIONI INFORMALI:
Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).
Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli
Comunicazioni del Presidente
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI
Sulla pubblicità dei lavori
Audizione dell'avvocato dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, Giampaolo Schiesaro (Svolgimento e conclusione)
Audizione dell'avvocato dell'Avvocatura dello Stato, Giacomo Aiello (Svolgimento e conclusione)
Audizione del presidente della Syndial SpA, dottor Leonardo Bellodi (Svolgimento e conclusione)
Audizione del presidente della Sogesid SpA, avvocato Vincenzo Assenza (Svolgimento e conclusione)
Audizione del direttore del dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità, dottoressa Loredana Musumeci (Svolgimento e conclusione)
Audizione del dottor Fabrizio Gatti, giornalista (Svolgimento e conclusione)
Sui lavori della Commissione
Comunicazioni del Presidente



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



16SMC0005510